SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

261ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 4 MAGGIO 1978

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente CARRARO
e del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (5 - 26 maggio 1978) . . . . . *Pag.* 11273

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 11271

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 11271

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 11271

Deferimento a Commissione permanente in sede referente 11271

Presentazione di relazioni 11272

Trasmissione dalla Camera dei deputati . . 11304

Seguito della discussione:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » **(1164)**, d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » **(1116)**, d'iniziativa popolare:

BAUSI (*DC*) . . . . . *Pag.* 11281
FOSCHI (*DC*) 11290
* GIACOMETTI (*DC*) 11295
GUARINO (*Sin. Ind.*) 11276
MANCINO (*DC*) 11286
PIERALLI (*PCI*) 11292
VALIANTE (*DC*) 11299

INTERROGAZIONI

Annunzio 11304

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI VENERDI' 5 MAGGIO 1978 11306

PETIZIONI

Annunzio 11272

PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA (aprile-maggio 1978)

Integrazioni 11272

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1260) — 4

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 17*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACINI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge di iniziativa dei senatori:

FABBRI e DALLE MURA. — « Norme sulla denominazione di origine controllata e sul territorio di produzione dei "Funghi di Borgotaro" » (1191).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

« Proroga di alcuni termini previsti dalla legge 2 maggio 1977, n. 192, concernente norme igienico-sanitarie sulla produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi » (1184).

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede referente

PRESIDENTE. Il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alla 7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

ROSSI Raffaele ed altri. — « Statizzazione dell'Accademia di belle arti "Pietro Vannucci" di Perugia » (1157), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Annunzio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

PRESIDENTE. Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Integrazione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi » (877), *con modificazioni rispetto al testo approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati e con il seguente nuovo titolo*: « Sostituzione dell'articolo 109 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e tabacchi »;

« Istituzione di un diritto d'accisa sul biossido di titanio » (888);

« Abrogazione del secondo comma dell'articolo 38 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, relativo ai beni già del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse con regio decreto-legge 2 agosto 1943, n. 704 » (959) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

« Modifica degli articoli 156 e 160 del Codice della navigazione » (1006), *con il seguente nuovo titolo*: « Modifica degli articoli 156, 160, 758 e 760 del Codice della navigazione ».

Annunzio di presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), il senatore Modica ha presentato le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia » (1182) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Modifiche alla legge 5 agosto 1962, n. 1257, contenente norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta » (1188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di petizioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

P A C I N I , *segretario*:

Il signor Pasquale Notaro, da Roma, chiede un provvedimento legislativo di modifica alla legge 29 aprile 1976, n. 177, regolante il collegamento delle pensioni alla dinamica delle retribuzioni. (*Petizione* n. 123).

Il signor Matteo Calisti, da San Nicola La Strada (Caserta), chiede modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 263, relativa alla concessione di un assegno vitalizio agli appartenenti all'Ordine cavalleresco di Vittorio Veneto. (*Petizione* n. 124).

P R E S I D E N T E . A norma del Regolamento, queste petizioni sono state trasmesse alle Commissioni competenti.

Integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di aprile e maggio 1978

P R E S I D E N T E . La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato all'unanimità — ai sensi dell'articolo 54 del Regolamento — le seguenti integrazioni al programma dei lavori dell'Assemblea per i mesi di aprile e maggio 1978:

— Disegno di legge n. 1188. — Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 379-*B*. — Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 489. — Mutamento delle circoscrizioni delle province di Avellino e Benevento.

— Disegno di legge n. 870 — Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

— Disegno di legge n. 1155. — Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

— Disegno di legge n. 1173. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, numero 113, recante agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno (*presentato al Senato - scade il 19 giugno 1978*).

— Disegno di legge n. 1176. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, recante attuazione di direttive CEE in materia di controllo metrologico (*presentato al Senato - scade il 21 giugno 1978*).

— Disegno di legge n. 618-756-*B*. — Provvedimenti per il risanamento della Rupe di Orvieto (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 915 (con il connesso disegno di legge n. 343). — Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi (*approvato dalla Camera dei deputati*).

— Disegno di legge n. 1095. — Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (*dalla sede redigente, per la sola votazione finale*).

Non facendosi osservazioni, le suddette integrazioni al programma si considerano definitive, ai sensi del succitato articolo 54 del Regolamento.

Calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 26 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha adottato all'unanimità — a norma del successivo articolo 55 del Regolamento — il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 5 al 26 maggio 1978:

Venerdì	5 maggio	(*antimeridiana*) (h. 10,30)	— Disegno di legge n. 1182. — Conversione in legge del decreto-legge 15 marzo 1978, n. 54, concernente il rinvio delle elezioni provinciali e comunali nella Valle d'Aosta e nel Friuli-Venezia Giulia (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 16 maggio 1978*). — Disegno di legge n. 1188. — Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (*approvato dalla Camera dei deputati*).
»	5 »	(*pomeridiana*) (h. 16)	— Seguito del disegno di legge n. 1164 (con il connesso disegno di legge n. 1116). — Norme sulla interruzione della gravidanza (*approvato dalla Camera dei deputati*) (*La discussione generale si concluderà nella seduta pomeridiana di venerdì 5 maggio. Le repliche dei relatori di maggioranza e di minoranza e del Governo avranno luogo nella seduta pomeridiana di martedì 9 maggio. Alle votazioni si procederà a partire dalla seduta antimeridiana di mercoledì 10 maggio*).
Martedì	9 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	
Mercoledì	10 »	(*antimeridiana*) (h. 10)	
»	10 »	(*pomeridiana*) (h. 17)	
Giovedì	11 »	(*antimeridiana*) (h. 9)	

Martedì 16 maggio (*antimeridiana*) (h. 10)

» 16 » (*pomeridiana*) (h. 17)

Mercoledì 17 » (*pomeridiana*) (h. 17)

(la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)

— Disegno di legge n. 379-*B*. — Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*)

— Disegno di legge n. 489. — Mutamento delle circoscrizioni delle province di Avellino e Benevento.

— Disegno di legge n. 870. — Nuova disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato.

— Disegno di legge n. 1155. — Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo.

Giovedì 18 maggio (*pomeridiana*) (h. 17)

(la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)

Venerdì 10 » (*antimeridiana*) (h. 17)

» 19 » (*pomeridiana*) (h. 17)

— Disegno di legge n. 1190. — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 77, recante proroga dei contratti di locazione e sublocazione degli immobili urbani (*approvato dalla Camera dei deputati - scade il 30 maggio 1978*).

— Disegno di legge n. 1173. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 113, recante agevolazioni finanziarie alle iniziative industriali nel Mezzogiorno (*presentato al Senato - scade il 19 giugno 1978*).

— Disegno di legge n. 1176. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 122, recante attuazione di direttive CEE in materia di controllo metrologico (*presentato al Senato - scade il 21 giugno 1978*).

— Disegno di legge n. 963. — Partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

— Disegno di legge n. 618-756-*B*. — Provvedimenti per il risanamento della Rupe di Orvieto (*approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

— Autorizzazioni a procedere in giudizio (*Doc.* IV, nn. 51 e 52).

Martedì 23 maggio (*antimeridiana*) (h. 10) » 23 » (*pomeridiana*) (h. 17) Mercoledì 24 » (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata alle sedute delle Commissioni)	— Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, recante norme per agevolare la mobilità dei lavoratori (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 30 maggio 1978*). — Disegno di legge n. 1116. — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 111, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia (*presentato al Senato - scade il 17 giugno 1978*). — *Doc.* II, n. 7. — Novella regolamentare riguardante la procedura per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.	

Il *Doc.* II, n. 7, sarà iscritto al primo punto dell'ordine del giorno di mercoledì 24 maggio 1978, alle ore 17.

Giovedì 25 maggio (*pomeridiana*) (h. 17) (la mattina è riservata alle riunioni dei Gruppi parlamentari)	— *Doc.* XIX, nn. 3 e 3-*bis*. — Relazioni del Governo sull'attività e sulla situazione economica delle Comunità europee. — Ratifiche di accordi internazionali.	
Venerdì 26 » (*antimeridiana*) (h. 10) » 26 » (*pomeridiana*) (h. 17)	— Disegno di legge n. 1080. — Riordinamento del sistema di controllo dei prezzi. — Disegno di legge n. ... — Conversione in legge del decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, recante provedimenti urgenti per le società del gruppo EGAM (*presentato alla Camera dei deputati - scade il 16 giugno 1978*). — Disegno di legge n. 915 (con il connesso disegno di legge n. 343). — Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi (*approvato dalla Camera dei deputati*).	

Secondo quanto previsto dal succitato articolo 55 del Regolamento, detto calendario sarà distribuito.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

« Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza » (1164), d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri *(Approvato dalla Camera dei deputati)*, **e « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità » (1116), d'iniziativa popolare**

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge: « Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza », d'iniziativa dei deputati Balzamo ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati, e: « Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità », d'iniziativa popolare.

È iscritto a parlare il senatore Guarino. Ne ha facoltà.

G U A R I N O . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, non ritengo più strettamente necessario, per la verità (lo dico in apertura, a titolo di confessione), prendere la parola su questo disegno di legge perchè penso di essere stato ben preceduto, in tutto ciò che avrei potuto dire di buono, dai colleghi del mio Gruppo politico, e cioè dai senatori Gozzini e La Valle: colleghi con i quali non sempre mi sono trovato d'accordo in passato e con i quali, viceversa, mi sto scoprendo in accordo in questa fase conclusiva (lo spero) dell'*iter* del disegno di legge. Tuttavia parlo lo stesso, non per il piacere di parlare, ma perchè forse qualche cosa potrò dire anche io, pur se in tono meno elevato di quello che è stato adoperato, non soltanto dai senatori della mia parte, ma anche — ed ho molto apprezzato tutto ciò — dai senatori di altre parti politiche. Ricordo a caso, nella discussione in Commissione, le parole veramente solenni e nello stesso tempo toccanti che furono pronunciate dal senatore De Giuseppe; ricordo, in quest'Aula, le accorate parole del senatore Ruffino; ricordo infine gli interventi brevi o addirittura laconici, ma non per ciò meno efficaci, del senatore Bompiani, che vive e soffre questa legge da tanto tempo.

Non saprò dire, ripeto, alate parole. Io sono, se mi è permessa la citazione (umile, del resto), come il sarto del villaggio, nel romanzo del Manzoni, al quale il cardinale Federigo disse cose bellissime, elogiandolo per aver dato ospitalità gradita a Lucia dopo l'ospitalità non voluta nel castello dell'Innominato, e che, non privo di una certa cultura come era, avrebbe voluto rispondere a sua volta chissà che cosa, ma riuscì a rispondere soltanto: « Si figuri », dopo di che per tutta la vita si dolse di non aver saputo spiccicare altro.

Il mio « si figuri » di questa sera può sintetizzarsi in queste parole: « i giochi sono fatti », nel senso che siamo in un momento in cui vi è poco da illudersi: o si vota questa legge o si va al *referendum;* o si mangia questa minestra o si salta la finestra del prossimo 11 giugno.

Ebbene, se le cose stanno così (stanno così non per nostra colpa: dico nostra di tutti noi, in quanto tutti abbiamo fatto il possibile per risolvere il tema dell'aborto negli anni scorsi, quando il *referendum* non incombeva), allora dobbiamo chiederci freddamente che cosa è questo *referendum,* se esso è veramente un caso da non temere. Ecco un punto su cui non sarei perfettamente d'accordo con l'amico Ruffino. A mio giudizio, il *referendum* è un'eventualità da temere, perchè il sì all'abolizione delle norme del codice penale in materia di aborto significa piena liberalizzazione dell'aborto, significa privatizzazione dell'aborto, come è stato anche detto, significa in altri termini mettere la nostra società, prima che si possa intervenire con una nuova legge regolatrice, nella condizione che tutti quanti potranno abortire: il che non soltanto è cosa sconveniente sul piano morale, ma è pericoloso anche sul piano della salute pubblica, dell'ordine sociale, del diritto civile. Che, se poi il sì non fosse per l'abolizione del codice penale, allora rimarrebbero in vigore le norme che tutti siamo invece d'accordo nel ritenere che non debbano continuare ad esistere, e non solamente noi di parte sini-

stra, ma anche voi della Democrazia cristiana, per quanto io possa ricordare dei lavori parlamentari di questa e dell'altra legislatura. Del resto, vinca l'una o vinca l'altra tesi, ormai le cose sono al punto che, qualunque sia per essere il risultato, esso non sarà mai conseguito con una maggioranza tale per cui la minoranza possa acquietarsi di fronte al parere della maggioranza: la maggioranza sarà sempre, prevedibilmente, risicata.

È perciò che noi parliamo di lacerazione sociale e la temiamo. Noi non temiamo tanto di perdere la nostra battaglia, quanto temiamo che la minoranza, quale che sia, sia una minoranza molto vicina ai livelli della maggioranza. Se sarà così, vi saranno degli scontenti in Italia quasi in numero pari ai « contenti » della maggioranza, e se i contenti saranno gli avversari dell'aborto, gli « antiabortisti », non so davvero quanta soddisfazione essi trarranno dalla loro vittoria.

Ora, ecco il contributo che io forse posso dare. Ho detto che i giochi sono fatti. Ho detto che forse la legge sarà votata e forse no. Bene, facciamo un'ipotesi di lavoro e supponiamo che la legge venga votata. Se la legge sarà votata, essa si troverà domani, dopodomani, tra qualche mese, nelle mani dei cosiddetti operatori del diritto, cioè degli avvocati, dei magistrati, degli amministrativi, insomma di tutta l'organizzazione che dovrà applicarla. Entrerà allora necessariamente in funzione quell'attività cui si dedica per mestiere la categoria sociale, generalmente un po' bistrattata ma assolutamente inevitabile, dei giuristi, dei professori, dei trattatisti. Si passerà, in altri termini, alla interpretazione della legge ed alla sua sistemazione nell'ordinamento giuridico italiano.

Quale sarà, per grandi linee, il giudizio degli interpreti sulla legge? Vogliamo vedere insieme che cosa vi è di terribile o meno in questa legge? E lo dico chiaro: se fosse vero che questa legge è una legge perversa, se fosse esatto tutto ciò che mi si scrive da tanti sino all'indirizzo di casa mia, e cioè che sostenendo la legge io sono un assassino, se fosse vero che questa legge autorizza l'omicidio sia pure per motivi sociali elevatissimi, io esiterei prima di votarla. Invece io non dubito affatto che la legge debba essere votata, perchè, se è vero che essa comporta alcuni sacrifici, è però vero che questi sacrifici sono inquadrati in un fine sociale di gran lunga preferibile alla situazione attuale, di gran lunga prevalente su tutto ciò che possa sapere di sacrificio sul piano morale e anche sul piano religioso.

Cominciamo con il riconoscere che il testo del disegno di legge è pieno di magagne, non solamente formali, ma anche sostanziali. Non è una bella legge pulita, limpida, tutt'altro. Ma ciò è perchè le leggi democratiche derivano dall'incontro di varie volontà, di vari interessi, e quindi non possono non essere in qualche modo transattive. Le leggi belle dal punto di vista estetico sono le leggi non democratiche, sono quelle dei regimi autoritari. Le leggi democratiche sono sempre alquanto antiestetiche. Se mi permettete di fare richiamo a quello che è il mio mestiere al di fuori di quest'Aula, il mestiere dello storico del diritto romano, vi invito ad esaminare con me, se credete — con un po' d'aiuto ce la facciamo tutti, ed è anche divertente — qualche legge romana, non dei tempi del regime autoritario, ma di tempi, diciamo, democratici o parademocratici. Si tratta di leggi pasticciatissime. Le famose leggi dell'antica Roma sono leggi di un pasticcione terribile, tanto è vero...

P R E S I D E N T E . Senatore Guarino, non incoraggi troppo il pasticciume! (*Ilarità*).

G U A R I N O . Ormai i giochi sono fatti, signor Presidente.

Tanto è vero, dicevo, che esiste una legge, la « *Lex Rubria de Gallia Cisalpeina* » (come vedete, i cisalpini di un tempo parlavano già in bolognese) la quale è talmente complessa che uno studioso, naturalmente tedesco, il signor Otto von Gradenwitz, ha sostenuto che essa fosse — perlomeno nel testo che ci è pervenuto — il risultato della sovrapposizione interpolatoria di due leggi diverse, una legge che diceva una cosa e una legge che diceva il contrario. Fortunatamente, stu-

diosi più accomodanti, meno tedeschi, meno rigorosi voglio dire, hanno poi convincentemente dimostrato che la *lex Rubria* è una delle ultime leggi uscite in un'epoca, diciamo, di democrazia, seppure di democrazia morente, e che solo perciò essa è così contraddittoria, così sofferta intimamente ed anche esteriormente.

Tutto ciò mi serve per invitarvi a non fermarci su certi punti del nostro disegno di legge, che pure indubbiamente sono criticabili. Chi può non criticare la formulazione dell'articolo 5? È talmente complessa dal punto di vista sintattico da essere quasi certamente asintattica. Chi può non criticare tante altre imperfezioni? Qui ci sono delle persone che l'interpretazione del diritto me l'insegnano. È chiaro, è evidente che le imperfezioni abbondano. Ma passiamoci sopra. Questi saranno motivi aggiuntivi per intervenire nella successiva revisione della legge, la quale si renderà indiscutibilmente necessaria a breve termine, sempre che la legge sia, come mi auguro, approvata.

Vi sono dei punti sui quali si è molto discusso, ma sui quali francamente forse non è più il caso di discutere perchè ormai sono irreparabili, e tuttavia il guasto non è grosso. Ricordo ad esempio il gran dibattere che abbiamo fatto a proposito della formula, indubbiamente sbagliata, indubbiamente scorretta, indubbiamente arrogante, che ci venne dall'altro ramo del Parlamento: « lo Stato consente l'aborto » (o più precisamente « l'interruzione della gravidanza », che è l'eufemismo con il quale si indica l'aborto). Ebbene, questa formula fu contestata non solamente dall'altra parte dell'Aula, ma anche da molti di noi. Abbiamo trovato un'altra formulazione; ma, alla fine dei conti, il punto sul quale si discuteva — ve lo ricordate benissimo — era il seguente: i democristiani ed altri volevano che quanto meno la legge fosse di « depenalizzazione » dell'aborto in certi casi.

Fermo restando che l'aborto è un reato, chiedevano dunque l'uso delle parole, relativamente a quelle ipotesi, « l'aborto non è punibile »; altri invece, almeno a quell'epoca, volevano esattamente il contrario, cioè la proclamazione dell'aborto libero, sia pure limitatamente ai primi 90 giorni, volevano un'affermazione solenne di libertà dell'aborto. L'esito di tutte queste discussioni non dico che accontenti gli uni e gli altri, ma ha scontentato forse tutti. Peraltro, se noi esaminiamo la legge nella sua struttura generale, ci accorgeremo che essa è una legge penale, è sempre e in ogni caso una legge penale, e che nell'ambito di questa sua totale penalità — io parlo come interprete, non come parte politica, e posso dire anche delle cose che non sono condivise da altri — le possibilità di libero aborto si configurano solo come eccezioni, come ipotesi obiettive di non punibilità, come « esimenti ».

Pertanto sarà bene che non ci fermiamo alle parole, le quali tante volte possono tradire il pensiero e possono ingannare l'interprete, ma che ci sforziamo piuttosto di rintracciare la concreta struttura e funzione della legge. Perchè ogni legge ha una sua struttura ed una sua funzione, è come un appartamento di cui dobbiamo valutare non soltanto il numero dei vani, i corridoi, i servizi, ma soprattutto dobbiamo valutare la funzionalità. A che serve questo appartamento? A prescindere dal suo titolo magniloquente, che è quello di « Norme per la tutela sociale della maternità » e via dicendo, a prescindere da una intestazione che anche io a suo tempo disapprovai, cosa è la legge dal punto di vista del contenuto, dal punto di vista della sua struttura?

Ebbene, non vi è dubbio che la legge si apra — e si è tanto lavorato a questo scopo — con alcune, per così dire, stanze di addobbo fastose, che dei consultori vi si parli al principio e non più alla fine, sì che essa sembra a prima vista la legge dei consultori familiari, la legge delle istituzioni socio-sanitarie. Ma una prima realtà è che di questa legge vero protagonista è il medico, almeno al giorno d'oggi. Sia il medico operante in privato, sia il medico operante nell'ambito di una struttura socio-sanitaria, sia il medico operante nell'ambito di un consultorio familiare, è lui il soggetto al quale la legge si rivolge per l'applicazione delle sue

regole. E la legge — ripeto — almeno a mio parere è una legge totalmente penale, che — notate bene — presenta delle caratteristiche generali di penalità anche più intense di quelle della legislazione tuttora vigente, vale a dire del codice penale. Voi sapete infatti che il codice penale punisce severamente il procurato aborto, ma per « procurato aborto » intende l'aborto prodotto intenzionalmente, cioè dolosamente, non l'aborto procurato per colpa. L'ipotesi di aborto determinato da imperizia, negligenza e via dicendo, cioè mediante un'azione volontaria che tuttavia non tende al risultato dell'aborto e che determina questo risultato solo involontariamente, dal codice penale non è prevista, salvo che quando l'aborto si traduca in lesioni personali. La ipotesi di aborto colposo è prevista invece dalla nuova legge, che, all'articolo 17 (ecco forse la novità più importante, anche se è quella di cui meno si è discusso a tutt'oggi), prevede per esplicito l'aborto causato per colpa. Ripeto: mentre fino ad oggi il medico che causava l'aborto per colpa (e che naturalmente non causava, oltre l'aborto, delle lesioni) non era, anzi non è punibile (poteva e può essere richiesto di risarcire il danno in sede civile purchè la colpa sia da ritenersi grave), con la nuova legge il medico superficiale, negligente o inesperto diventa punibile.

Si può seriamente negare, ciò posto, che la nuova legge sia più severa (forse non intenzionalmente, forse « colposamente ») del codice penale? Si può seriamente negare che anch'essa sia, nelle sue connotazioni generali, una legge penale, fortemente penale? Essa prevede e punisce penalmente una serie di ipotesi che il codice vigente non punisce e che sono proprio quelle che hanno agevolato finora la trasgressione del codice penale. Infatti, per quale motivo il codice penale, che punisce sempre, in astratto, il procurato aborto, in concreto non viene poi, soprattutto nei primi tre mesi, quasi mai applicato? Per quali motivi si determinano queste violazioni? Perchè non ci si accorge di tali violazioni? I magistrati possono essere distratti, ma non lo sono fino a questo punto. La disapplicazione del codice penale dipende soprattutto dalla mancanza della repressione dell'aborto colposo, la quale permette che attraverso la via della finta colpa, della colpa intenzionalmente presentata come tale, molte infrazioni giungano agli inquirenti con connotati tali da scoraggiarli dall'andare a fondo: sì che anche in altri casi, in cui forse a fondo potrebbero andare, i magistrati desistono dalla persecuzione del procurato aborto, e il reato resta praticamente impunito.

La maggior carica di penalità derivante dalla punizione dell'aborto colposo non vale, badate, solo per colei che abortisce dopo i novanta giorni, ma vale anche per la donna che abortisce prima dei novanta giorni. La nuova legge considera dunque l'aborto come reato in qualunque momento: il che gli « abortisti » difficilmente troveranno appagante quando, in sede di pacata interpretazione, vi rifletteranno. E come reato in ogni momento, sia prima che dopo il novantesimo giorno, vanno considerate l'ipotesi dell'aborto procurato a donna non consenziente e quella dell'aborto procurato a donna consenziente, che sono le due ipotesi già previste dal codice penale. Ove mai sorgesse il dubbio (è bene che io lo dica per un eventuale critico di questo disegno di legge) che non sia punito dal nuovo testo di legge l'aborto che la donna ha procurato a se stessa, risponderei che, se si legge bene l'articolo 19 del provvedimento al nostro esame, ci si accorge che, seppure l'ipotesi non è prevista esplicitamente, tuttavia il testo è formulato in modo tale — procurazione dell'aborto, senza parlare della donna come soggetto passivo dell'aborto procuratole dal medico — per cui certamente la possibilità di intervento della legge penale esiste.

Posto che la nuova legge sia, come ho cercato di dimostrare, una legge essenzialmente, fondamentalmente penale, indubbiamente conservano una importanza notevole, ma assai meno dirompente di quanto è stato lamentato da qualcuno, le norme sull'aborto « volontario » della donna. Dopo i novanta giorni l'aborto è non punibile solo se praticato dal medico e solo se vi sia grave pericolo per la vita o per la salute fisica o psi-

chica della gestante: dunque l'aborto volontario è ammesso in funzione di una situazione di grave pericolo in cui si trova la donna e la tutela che si cerca di mettere in atto è quella della vita o della salute della donna. Perlomeno entro certi limiti, siamo nel solco della famosa sentenza n. 27 della Corte costituzionale, che tanto spesso si invoca. Infatti la Corte riconosce, come è giusto, che la vita non deve essere sprecata quando si tratti del nascituro, anche se non è vero che il nascituro possa essere definito persona (il nascituro è una ipotesi di persona, una ipotesi molto seria che comunque si va realizzando man mano), ma, come è anche giusto, dà la prevalenza alla vita e alla salute della donna, alla possibilità di salvare la donna, a quelli che sono gli interessi della sanità fisica e psichica (questa è la grande e bella novità della Corte costituzionale) di colei che è chiamata a partorire. D'altra parte, si legga anche il terzo comma dell'articolo 7. Anche questa è una disposizione su cui generalmente si tace, perchè si continua a dire per grandi linee che la legge è contraria all'aborto oppure che essa è favorevole all'aborto, che si vuol uccidere oppure che non si vuole uccidere. Ma il terzo comma dell'articolo 7 dice che « quando sussiste la possibilità di vita autonoma del feto, l'interruzione della gravidanza può essere praticata solo nel caso di cui alla lettera *a*) dell'articolo 6 », cioè nell'ipotesi di grave pericolo per la vita della donna, non anche nell'ipotesi di grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna. Qui si tutela il feto, e non nella misura in cui sia « probabile » la sua vita autonoma, in quanto le possibilità di vita siano superiori a quelle di non-vita, ma in quanto vi sia una semplice « possibilità » di vita autonoma dello stesso.

È ingiusto negare che la nuova legge tuteli il nascituro. Essa invece lo tutela, salvo quando vi sia pericolo per la vita della donna sempre che il feto abbia possibilità di vita autonoma. La così detta « libertà di aborto » interviene solo quando questa possibilità di vita autonoma è ancora vaga, cioè nei primi novanta giorni dal concepimento, ed interviene non a titolo di arbitrio, non a titolo di diritto di abortire, non a titolo di diritto al controllo delle nascite, ma, come ho detto fin dall'inizio, a titolo di esimente e subordinatamente agli adempimenti di cui agli articoli 4, 5 e 8: adempimenti gravosi, volti ad ottenere che l'interruzione della gravidanza non avvenga mai e per nessun motivo clandestinamente e sia decisa dall'interessata, dalla donna, in clima di piena coscienza e di profonda responsabilità.

Non è che io stia dicendo cose diverse da quelle che gli avversari della nuova legge vanno dicendo e ripetendo da anni. Mi limito a porle, queste cose, nella loro luce più propria. È vero che l'interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni non è punita: è verissimo. Ma è non punita in vista del fine sociale di combattere gli aborti e particolarmente gli aborti clandestini: quindi a patto che la donna, cui la legge attribuisce la decisione per il sì o per il no, si rivolga ad un consultorio, ad una struttura socio-sanitaria e in ogni caso ad un medico (ecco, dicevo, il protagonista della nuova legge) e venga richiamata alle sue responsabilità, per certi motivi ben precisi di prevenzione sociale, dal medico (e dalla struttura in cui questi eventualmente si inquadri), tenendo presente che il medico, quando ritiene che la donna non ha ragione di abortire, lo deve scrivere, deve fare la sua diagnosi, non può imporre alla donna di non abortire ma non può nemmeno tacere il suo parere in proposito, e tenendo presente altresì che l'interruzione della gravidanza, pur se con la massima cura per la conservazione del segreto, dovrà essere operata in un pubblico ospedale o in una struttura sanitaria assimilata. In altri termini noi non ci troviamo di fronte all'introduzione di una novità a se stante; si sia voluto o non si sia voluto (da molti sostenitori del cosiddetto aborto libero certamente non lo si è voluto), ci troviamo di fronte alla introduzione di una eccezione. Il principio non è quello che la donna possa abortire: il principio è quello che la donna non deve abortire e la penalità di tutta la legge implica che essa non possa essere applicata (lo dice l'articolo 14 delle « preleggi ») « oltre i casi e i tempi in essa considerati ».

Potrei facilmente continuare nella mia argomentazione, ma vi invito a pensare a questi pochi elementi essenziali, vi invito a dirmi se è esatta oppure no l'interpretazione che secondo me sarà sicuramente data alla legge. E in funzione di tutto ciò io vi invito, amici non favorevoli alla riforma, anche a rinunciare a certe argomentazioni che sono argomentazioni — mi permetto di dire — forse più ad effetto che non di sostanza.

Per esempio, vi sono due punti sui quali non è possibile che in sede tecnico-giuridica non ci si fermi: il punto della diciottenne e il punto dell'intervento del padre del concepito. Per quanto riguarda la minore di età (e l'interdetta, naturalmente), questo punto mi sembra che sia stato superato proprio nel senso da voi richiesto, in quanto il limite è stato portato ai diciotto anni. E giusto stamane ho sentito uno dei colleghi di parte avversa che mi hanno preceduto addirittura deplorare la legge perchè, anzichè rimettere direttamente al giudice tutelare la decisione in una materia così complessa, come quella dell'aborto, richiede in prima istanza l'intervento dei genitori: questa non è una contraddizione rispetto a certe tesi sostenute da altri avversari, è l'espressione di un esame di coscienza che fa onore a colui il quale ha parlato (oppure può essere qualcosa che ho inteso male, e quindi evito senz'altro una discussione in materia). Caduta questa questione, rimane solo quella attinente al « padre del concepito ». Ma, signori miei, perdonate: il padre del concepito, quando non c'è il matrimonio, nessuno sa chi sia; lo sa solamente il Signore, e noi non possiamo attribuire o riconoscere alla donna il diritto o il dovere di chiamare a raccolta un « padre del concepito » che magari è tale solo nella sua immaginazione. Il solo « padre del concepito » giuridicamente plausibile è il marito della madre, perchè *mater semper certa est, pater is est quem iustae nuptiae demonstrant*; ma per quanto riguarda il marito della madre, per quanto cioè riguarda il padre « giuridico », la riforma del diritto di famiglia ha messo sullo stesso piano i genitori (la nuova formulazione dell'articolo 143, come ben ricordate, è di pariteticità dei loro diritti e doveri). Questo significa che la moglie ha il dovere di avvertire il marito della sua intenzione di abortire, ma non significa che il marito abbia il diritto ad essere citato dal medico, dal consultorio o da altri quando la moglie non voglia. Altro è il rapporto personale che intercorre fra marito e moglie, altro è il preteso potere del marito di condizionare l'operazione dell'aborto. Era possibile ai tempi in cui il marito era il « capo della famiglia » (vecchia formulazione dell'articolo 143), ma oggi non è più possibile.

Ho parlato sin troppo e chiudo. Ma chiudo, signor Presidente, onorevoli senatori, ritenendo di aver sommariamente dimostrato che se noi, a parte ogni altra considerazione in sede politica, in sede sociale, in sede di opportunità, esaminiamo questa legge, dobbiamo serenamente concludere che questa è una legge che può essere votata. Certo, non può essere votata con entusiasmo: non solamente da voi, che la volevate più rigida, ma nemmeno da noi, che la volevamo più umana. Ma può essere votata. Anzi, per il *referendum* che incombe, lo deve.

Mi auguro quindi che la legge passi e che, quando sarà stata promulgata, i giudici che dovranno applicarla si ricordino di un insegnamento di Cesare Beccaria, il quale disse che non bisogna mai dare modo al delinquente di infrangere le leggi facendogli credere che si sarà clementi: la legge deve essere sempre severamente applicata. L'insegnamento, soprattutto nei momenti che stiamo attraversando, penso sia degno di meditazione. (*Applausi dalla sinistra e dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Bausi. Ne ha facoltà.

B A U S I . Signor Presidente, onorevole Ministro, colleghi, sono passati pochi mesi da quando il Senato ebbe a pronunciarsi contro la legge sull'aborto e per la seconda volta questa legge torna all'esame di questo ramo del Parlamento. In una prospettiva ingannevole e falsa per alcune forze politiche sembra che nel momento attuale il problema più grave, quello decisivo per il nostro pae-

se, sia quello di cui si sta trattando. Ci sono leggi che il paese aspetta, che i tempi esigono e che procedono stancamente o non procedono per niente. Il paese aspetta da anni regole più incisive perchè chi ne ha bisogno possa avere una casa, o leggi affinchè chi è malato possa curarsi senza che l'essere tempestivamente ricoverato in ospedale costituisca un privilegio, o leggi perchè le forze dell'ordine possano trovare un loro soddisfacente assetto, adeguato alla realtà che stiamo vivendo, o perchè, attraverso il sostanziale e organico rinnovo del codice di procedura penale, l'amministrazione della giustizia possa funzionare con la richiesta prontezza e con civile efficienza.

Sono leggi che cercano di rendere migliore la vita per tutti e rispetto alle quali il Governo non è neutrale; eppure cedono il passo a una legge la quale, checchè si dica, è contro la vita e nei confronti della quale il Governo è neutrale. Dagli interventi che sono stati qui svolti sembra che le ragioni fondamentali della legge — ed esistono delle ragioni fondamentali — scompaiano di fronte al timore, che poi diventa ricatto, del *referendum*. Ho sentito dire: o questa legge o il *referendum*, ma mi ribello a questo modo di impostare il nostro ragionamento. Non è in queste condizioni di spirito che dobbiamo formulare le leggi. Ritengo inoltre sbagliato e inaccettabile questo senso di rassegnazione, per cui si giunge alla aberrazione di votare una legge anche se la si ritiene ingiusta perchè facendo ciò si ottiene di evitare il *referendum*. Ho troppa fiducia nei colleghi del Senato per pensare che qualcuno possa covare nel proprio animo questo sentimento rinunciatario. Il collega Guarinno diceva: il gioco è fatto; ma non è un gioco questo, amici del Senato. E sarebbe un errore politico, oltre che un venir meno a quel dovere morale che ciascuno di noi ha, impostare il nostro ragionamento in questi termini: dobbiamo votare la legge altrimenti c'è il *referendum*.

Vi è stato, come probabilmente qualcuno di voi ha letto (qualcuno anzi si è lamentato per « gli eccessi postali ») un contributo, che ritengo meritevole di gratidudine, da parte del « Movimento per la vita » che ha anche affrontato questi problemi cercando di dare con una difesa « laica » di princìpi « laici » un contributo attraverso alcune ipotesi che potrebbero consentire a ciascuno di noi di valutare questa legge con maggiore libertà di spirito di quanta non si possa avere se la si pensa soltanto come alternativa ad un *referendum* che si debba o meno fare.

La prima ipotesi, come avrete avuto occasione di leggere, è quella legata all'articolo 85 della legge costituzionale sul *referendum*, per il quale la proposta soggetta al *referendum* è approvata se alla votazione parteciperà la maggioranza degli aventi diritto; per cui, se ad esempio si ritiene che il *referendum* non abbia come scopo quello che la Costituzione vuole che abbia, cioè di intervenire modificando qualcosa che il legislatore non ha potuto o voluto modificare, ovvero quando lo si usa come arma di ricatto, la stessa Costituzione ci dà il modo di rintuzzare questo uso abnorme, questo uso contrario alle finalità per le quali è stato istituito il *referendum* affermando che si può resistere al ricatto attraverso la « non partecipazione »; questa « non partecipazione » dovrebbe essere il frutto anche di eventuali intese di carattere politico, non tanto per rifiutare il merito e il contenuto della legge, quanto per protestare contro l'uso che vien fatto del *referendum* in modo non normale.

Ci sono poi altre ipotesi quali quella di una esplicita remissione attraverso una dichiarazione congiunta del corpo politico agli elettori, per un voto di coscienza scevro di ogni contenuto e significato politico. C'è, infine, la possibilità da parte del Governo di intervenire attraverso il decreto-legge sia per evitare il *referendum* sia nell'eventualità che il *referendum* avesse quell'esito che qualcuno paventa. Può darsi che sia discutibile sotto il profilo costituzionale; io non lo so e per la verità mi fermo a questa soglia, non volendomi inoltrare in un discorso che tra l'altro non è quello che dobbiamo fare in questa sede.

Non credo che uno solo di tutti i colleghi, dei quali in questi mesi ho potuto apprezzare l'impegno responsabile di fare buone leggi, possa pensare per un calcolo di contingenza politica di venire meno a quanto possono dettare coscienza ed intelligenza pur di evitare il *referendum*. Mi premeva fare però queste precisazioni perchè ho sentito troppi interventi che si sono articolati esclusivamente su questo argomento sfuggendo il merito; oppure entrando nel merito, come dirò tra poco, con argomentazioni fondamentalmente sbagliate.

Anche sotto il profilo politico si deve considerare che per molti versi l'approvazione della proposta di legge potrebbe produrre nel paese spaccature più gravi di quelle che potrebbero derivare dall'effettuazione del *referendum*, pur nel modo peggiore della sua applicazione, perchè, signor Presidente e onorevoli colleghi, la legge che oggi siamo chiamati ad esaminare, nonostante i mimetismi compiacenti anche di gran parte degli organi di informazione e l'impegno con il quale si è cercato di darle un volto diverso, è la stessa legge che noi non approvammo lo scorso anno in questa stessa Aula.

Mi dispiace che il collega Guarino si sia allontanato perchè non posso accettare, per dovere di chiarezza, alcune affermazioni profondamente sbagliate che egli ha fatto in quest'Aula. Evidentemente il professor Guarino è apprezzabile come insegnante, ma forse meno come allievo: infatti egli ha detto di aver studiato la legge, ma credo non l'abbia studiata in modo soddisfacente, o quanto meno sufficiente. Dico questo per almeno due motivi, e ritengo che la collega relatrice, nella sua correttezza, non possa che essere d'accordo con me.

Il collega Guarino ha detto anzitutto che per la prima volta si parla dell'aborto colposo. È un errore grave perchè nel codice penale attualmente vigente si dice all'articolo 583 che esistono le lesioni gravi e le lesioni gravissime, che una delle ipotesi di lesioni gravi è quella dell'acceleramento del parto e che un'ipotesi di lesione gravissima è quella di aver prodotto l'aborto a persona incinta, per il che è prevista un'adeguata pena. Quindi non è che si è inventata una legge penale, si è soltanto riportato, forse riallacciandosi anche al diritto romano, ciò che nel codice penale già esiste.

Presidenza del vice presidente CARRARO

(*Segue* BAUSI). La seconda affermazione profondamente sbagliata del senatore Guarino consiste nel ricondurre il contenuto sostanziale della legge in esame alla sentenza della Corte costituzionale dicendo che la legge non dice nulla di più perchè in fondo salvaguarda la vita e la salute della madre, la salute del figlio eccetera. Io ho troppa fiducia, sinceramente, nell'onestà intellettuale di colui che mi ha preceduto per dire: « Ha detto consapevolmente cose inesatte ». Evidentemente però ha omesso di cosiderare che non occorre nessuna motivazione perchè sono sufficienti i cosiddetti sette giorni di riflessione; dopo di che la madre può scoppiare di salute, ma può ugualmente, per sua volontà, giungere alla decisione dell'aborto.

Queste sono le cose reali scritte nella legge; e sarebbe veramente ingiusto valutarle su dei presupposti che non corrispondono a ciò che nella legge è scritto. E proprio perchè io ritengo che in questa legge non è stato tolto nulla di ciò che distingueva la legge precedente istitutiva dell'aborto di Stato, istitutiva del diritto all'aborto, credo di dover ripetere non con incertezza, ma con chiarezza assoluta il nostro rifiuto ad una legge siffatta per motivi vari, e fondamentalmente per motivi di ordine costituzionale, per motivi di ordine morale e umano ed anche per motivi di ordine politico.

Certo tutti corriamo il rischio di ripetere cose già dette, quindi mi perdonerete se anch'io sono costretto a ripetere qualche cosa. Mi sia consentito ricordare che la nostra Costituzione, come quella di ogni nazione civile, pone come dovere primario e imprescindibile dello Stato la protezione dell'esistenza umana di ogni individuo, nell'interesse sia privato che pubblico, per la preminenza della vita umana, con quanto gravita intorno a questo concetto: il rispetto della vita umana, la dignità della vita umana, la libertà della vita umana. Tutto gravita intorno a questo presupposto fondamentale del rispetto per la vita, che è il bene ontologicamente superiore rispetto ad ogni altro bene.

In ordine a questo principio voi tutti ricorderete che l'articolo 2 della Costituzione della Repubblica garantisce i diritti inviolabili dell'uomo e ricorderete, che con la nota sentenza della Corte costituzionale è stato detto che l'articolo 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo tra i quali « non può non collocarsi, sia pure con le caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito ».

Allora, amici, vi domando: se questo è — e noi dobbiamo in qualche modo prendere atto della luce attraverso la quale la Corte costituzionale ha riguardato il significato della Costituzione — quale diritto più essenziale e fondamentale del diritto di vivere? Non esiste nessun altro diritto, se non esiste il diritto di vivere. E quale garanzia vi può essere, seppure « con le caratteristiche proprie della situazione giuridica del concepito », così come dice la sentenza della Corte costituzionale, se viene tolta la garanzia preliminare ad ogni altra che è quella di vivere (infatti di vita si tratta), se lo Stato, chiamato nella sua realtà civile a difendere la vita, fornisce al contrario, a spese di tutti i contribuenti, con denari di tutti, i mezzi perchè gratuitamente si tolga, anche immotivatamente, la vita a chi, essendo incapace di difesa autonoma, avrebbe più diritto di ogni altro ad essere difeso dallo Stato?

Infatti in Italia — e mi preme affermare questo — con questa legge, in conflitto con la Costituzione e con i documenti più nobili che regolano i diritti umani, dai diritti dell'uomo ai diritti del fanciullo proclamati a Ginevra nel 1959, alla dichiarazione della federazione mondiale dei medici, deve essere chiaro che si stabilisce il diritto all'aborto di Stato.

Capisco che le parole spesso possono ingannare. Giorgio Orwell — senz'altro vi ricorderete i suoi libri — sottolineava come fosse possibile arrivare alla distorsione del linguaggio per cui le parole assumono un significato addirittura opposto a quello vero. Se avulse dal linguaggio, le parole possono portare perfino alla soppressione dei concetti che esprimono nella coscienza della gente. Ebbene « interruzione della gravidanza » — e l'ha anche osservato il senatore Guarino, pur con una interpretazione diversa — rappresenta veramente una manifestazione di ginnastica verbale dietro la quale nascondersi. Direi che se noi dovessimo essere perfettamente coerenti con noi medesimi e non volessimo fare questa ginnastica verbale attraverso la quale, come si usa dire, è la parola che nasconde il pensiero, non dovremmo intitolare questa legge — e sono stato in dubbio se presentare un emendamento in tal senso — « interruzione volontaria della gravidanza », ma dovremmo intitolarla « uccisione volontaria di un bambino non nato ». Questo dovrebbe essere il titolo da dare alla legge se il titolo fosse rispondente al contenuto.

Ebbene nell'anno 1978 siamo chiamati ad approvare questa legge che abbatte, per fatto scritto nella legge, la barriera del non uccidere, facendo scomparire quella frontiera invalicabile della unica, autentica, comune civiltà umana.

Ritengo che non si tratti di una legge che si possa valutare attraverso dettagli da glossatore: se accadrà, ma mi auguro che non accada, di dover passare all'esame dei vari articoli, allora esamineremo il contenuto dei singoli articoli. Adesso dobbiamo prendere in considerazione invece il senso generale, il quadro generale della legge.

Credo che, proprio per questo, per il dovere specifico che ci grava sulle spalle come legislatori si debba cercare, cogliendo la

occasione di questa legge, di determinare, potremmo dire, una inversione di tendenza nella concezione della società.

Sono convinto che si debba tentare di ribaltare il principio del piacere e dell'egoismo che sembra ormai dilagare incontrastato, per ritrovare valori che siano di sacrificio e di rinuncia.

Viviamo giorni in cui sembra sempre più dilagare, con la violenza, il disprezzo della vita umana. Non voglio in questa sede richiamarmi agli episodi che turbano gli animi nostri, ma come si può, nella tragedia che ha visto l'assassinio recente di cinque persone e l'allucinante, interminabile sequestro del nostro presidente Moro, invocare fermezza e senso umanitario se in questi stessi giorni si dovrebbe approvare una legge che ha come presupposto la morte del più debole, del più indifeso degli esseri immaginabili? Non basta la polizia a difenderci, è stato detto ed in più sedi, ed altrettanto giustamente è stato detto che occorre ricostituire i valori del tessuto sociale. Ma con quale credibilità può lo Stato garantire la difesa dalla violenza se, dietro semplice richiesta, immotivata, lo Stato stesso in prima persona sostiene le spese perchè vengano eliminati i bambini non ancora nati?

È questo malinteso senso libertario che permea tutta la legge, e questa è la realtà della legge. Se si confrontano i due testi, quello di iniziativa popolare e quello approvato dalla Camera, si constata che l'aborto può avere due significati: uno è il significato libertario dell'aborto e l'altro è il significato umanitario dell'aborto. La legge che siamo chiamati ad esaminare sottolinea l'aspetto libertario perchè pone in una posizione di assoluto incondizionamento le decisioni da assumere, disseppellendo addirittura un criterio che preoccupa, tanto è grave, quando attraverso tutta una serie di norme si dice che la donna ha diritto di gestire il proprio corpo (per usare una terminologia tra le più gravi che io abbia mai sentito) senza l'intervento di chiunque, e quindi dando questo significato e non quello di carattere umanitario che si evidenzia nella proposta di iniziativa popolare nella quale non si ignora la realtà drammatica dell'aborto, da riguardarsi però, proprio per questo, con la pietà con la quale si riguardano le cose negative del mondo e come un male da prevenire con solidarietà premurosa, e in certi casi anche da perdonare.

Se vogliamo continuare a scivolare per la china oscura della violenza, approviamo questa legge, ma si sappia che della violenza sempre più crudele che ci può attendere domani ne saremo i corresponsabili maggiori perchè di fronte alla richiesta che esiste nella nostra società (è commovente vedere quanta gioventù ha desiderio in fondo di fattori positivi) e al desiderio di luce e di speranza noi rispondiamo con un tristo atto di morte qual è questo dell'aborto di Stato che siamo chiamati ad esaminare e decidere.

Credo che dipenda da noi come legislatori l'intravedere quale società desideriamo per il domani. Mi domando: si può invocare a parole una società migliore, onesta, pulita, se poi si gettano a spaglio i semi che rappresentano il contrario? E non si parli in questo caso di libertà perchè il liberale è persona che si preoccupa dei diritti e della dignità di ogni altro membro della società, mentre nel nostro caso libertà di scelta vuol dire solo (mi si consenta, può sembrare retorico, ma è così) libertà di uccidere. Certo, come cattolico nell'interno dell'animo mio posso anche pensare e sperare (siamo nel mese della Madonna) che esistono realtà di carattere trascendentale in aiuto della vita. Non è questo però argomento da portare in questa sede, dove occorrono constatazioni obiettive. Ma anche in forza di queste la legge per l'aborto, così come è congegnata, è solo ed esclusivamente la legge dell'egoismo e della solitudine, perchè con questa legge prendiamo atto che esiste questo fenomeno, lasciando chi si trova vittima di questa realtà nella sua solitudine.

Ho letto con piacere quell'appello di intellettuali e di artisti che hanno sottoscritto per la vita; però ci sono molti altri uomini di cultura che sono pronti a sottoscrivere manifesti per difendere i cuccioli delle foche o dei trichechi, ma che tacciono di fronte a questa minaccia legalizzata che impe-

dirà la venuta al mondo di creature umane. Perchè questa è la realtà, anche se si preferisce non sentirla; e c'è un motivo per cui essi tacciono: perchè la loro è la cultura della disperazione, perchè è la cultura incapace di scegliere tra lo Stato e le Brigate rosse e, a maggior ragione, è incapace di poter compiangere la solitudine di una madre che non sarà tale, o la soppressione di una vita che poteva essere e non è.

Credo che veramente noi si abbia un dovere che è morale prima che politico: dobbiamo avere la forza di trasformare lo sfondo cupo della nostra società in una tensione di speranze e di luce. Per questo spero che, al di là delle dichiarazioni, nessuno — e in particolare chi ha le responsabilità più grandi — voglia rimanere neutrale, perchè il cristiano non può mai rimanere neutrale; ci sono state intese programmatiche rese necessarie, per i motivi di emergenza che tutti conosciamo, e non hanno — ed è giusto — ignorato le esigenze di altre forze politiche. Non sarebbe però giusto ignorare le altrettante esigenze della Democrazia cristiana che, nel rispetto della Costituzione, vuol difendere la vita anche di chi non può difendersi da solo e che, sempre nel rispetto della Costituzione, vuol aiutare a vivere e non evocare direttamente o indirettamente distruzione e violenza. Per questo, colleghi, vi prego perchè, nella libertà gelosa della coscienza di ciascuno — ve lo chiedo con sincerità, senza arroganza, ma con speranza ansiosa — il nostro voto non diventi contributo al riconoscimento della morte come diritto, ma sia invece il gesto di uomini responsabili che hanno saputo, dando voce a chi non ha voce, ricondurre gli italiani a riflettere sul valore fondamentale, assoluto ed ultimo della vita umana e sull'esigenza di porre nuovamente mano, tutti insieme, ad una costruzione che sarà ricca di valori morali e civili, oppure non sarà affatto. Desideriamo fermamente questa società nuova, vogliamo che si interrompa per sempre la spirale della violenza, ma per questo occorre che gli atti siano conseguenti ai proponimenti; anche per questo il nostro rifiuto fermo e convinto, non per dire un no ma per dare insieme un segno di accettazione ad un mondo di rinnovata indispensabile tensione morale. (*Applausi dal centro. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mancino. Ne ha facoltà.

MANCINO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, questa settimana parlamentare, comunque si concluda il dibattito in corso, si colloca tra quelle che più negativamente hanno inciso sullo sviluppo della nostra società. È una settimana triste, non v'è dubbio. Se prevarrà, infatti (me lo consentirà l'onorevole Talassi) « il fronte abortista », avremo scritto una pagina drammatica della nostra storia; e se prevarrà, invece, il movimento a favore della vita, avremo posto le premesse per la celebrazione di un *referendum*, la cui opportunità, soprattutto se riferita al momento nero che vive l'ordinamento tutto del nostro paese, e la cui sostanza sono motivo di turbamento profondo delle coscienze di molti di noi, cattolici democratici.

Se a nulla sono valsi gli inviti alla ragione, a tenere anche conto — da parte di chi ha altra matrice ideale — della radice profondamente religiosa del nostro popolo, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia di valori fondamentali della nostra società, e sono stati premiati motivi di parte, ideologie solo apparentemente al passo con i tempi, deve essere chiaro a tutti che prevale, senatore Gozzini, in un momento di generale confusione, un'opzione illuminista, la quale, potendo contare solo su una prevalenza numerica, non sa farsi carico dell'obiezione essenziale che dissensi così profondi sulla concezione stessa della vita non si dirimono a colpi di modeste maggioranze parlamentari, quando si formano.

L'onorevole Iotti, intervenendo nel dibattito svoltosi nella Commissione affari costituzionali della Camera, nella seduta del 7 dicembre 1976, dopo aver rilevato, non completamente a torto, a mio avviso, che l'alternativa della maternità consapevole è attual-

mente inesistente, si augurava che la legge abortista allora all'esame dell'altro ramo del Parlamento e non diversa nella sostanza da quella rimessa oggi al nostro giudizio, potesse essere transitoria, trovando (cito dal bollettino delle Commissioni della Camera) « il suo termine di vigenza in un progresso scientifico che consenta una tale razionale scelta nel momento di procreazione da rendere l'aborto realmente un reato ».

L'articolo 2 del disegno di legge di iniziativa popolare, facendo carico allo Stato di assegnare carattere prioritario alla ricerca scientifica, nei campi connessi con la tutela della vita prenatale e della maternità difficile, della regolazione della fertilità, della genetica, delle gravidanze ad alto e ad altissimo rischio, della terapia precoce, delle minorazioni e malformazioni congenite, della pedagogia e terapia per l'infanzia minorata e handicappata, dà una indicazione puntuale e razionalizzatrice della strada che bisogna percorrere proprio nella direzione tracciata all'epoca dell'onorevole Jotti nell'intervento or ora ricordato.

Si è voluto invece, onorevole Tedesco, percorrere una strada, si assume necessitata, travagliata, ma che è l'esatto contrario di quella che generiche affermazioni di principio pure hanno lasciato e lasciano talvolta credere si possa imboccare.

Tra le ragioni di opportunità, che solo in astratto sembrano far convergere i militanti di opposte schiere, e le ragioni di principio che, quando si affermano, lacerano profondamente le coscienze, anche questa volta hanno avuto partita vinta le ragioni di principio, non so fino a che punto coincidenti, senatore La Valle, con gli interessi generali del paese.

Esprimo, perciò, tutto intero il mio rammarico, conscio che la stragrande maggioranza della nostra popolazione sollecita la classe politica a ben altra sensibilità in tema di difesa di valori fondamentali della convivenza civile.

Il disegno di legge, così come viene ripresentato all'esame del Senato, contiene una strategia abortista permissiva, liberalizzatrice e, perciò, contraria ai princìpi del nostro ordinamento. Essa va ben al di là della sentenza della Corte costituzionale, che pure viene posta a fondamento delle norme regolatrici dell'aborto. Partirò proprio, come bene e puntualmente ha fatto ieri il quotidiano cattolico « L'Avvenire », dalla sentenza della Corte costituzionale, che ha statuito la non punibilità dell'aborto terapeutico, per ribadire che il legislatore, che pure deve tener conto delle valutazioni della Corte ai fini dell'interpretazione dei princìpi fondamentali del nostro ordinamento, esercita il suo potere in maniera autonoma, lasciando solo successivamente ad altri organi costituzionali la valutazione se la normativa posta in essere sia coerente con i princìpi della nostra Carta fondamentale.

Non sono , perciò, d'accordo con quanti ammettono che la Corte costituzionale possa e debba dare direttive precise al legislatore su come comportarsi in determinate materie, con pronunce che gli studiosi qualificano sentenze-delega, in quanto, in uno con la pronuncia di incostituzionalità di norme giuridiche, si assegnerebbero al titolare della potestà legislativa binari precisi da percorrere al fine precipuo — si assume — di evitare ulteriori pronunce di incostituzionalità.

Senza niente togliere all'esigenza e alla opportunità di continue collaborazioni fra poteri del nostro ordinamento complessivo ed organi costituzionali — fra i quali la Corte costituzionale ha un rilievo fuori di ogni discussione e una autorità di grande prestigio, a cui non si può non attingere di volta in volta le regole di comportamento, anche se non vincolanti — nel caso di specie la disciplina dell'aborto rientra fra le attività libere ed autonome del Parlamento; solo in un secondo momento la disciplina che all'aborto il legislatore avrà dato potrà formare oggetto di valutazione di costituzionalità da parte della Corte, la decisione della quale *in subiecta materia*, è stata, come è noto, variamente utilizzata sia dagli abortisti sia dagli antiabortisti, a sostegno — non sembri paradossale — delle rispettive contrapposte posizioni.

Presidenza del vice presidente ROMAGNOLI CARETTONI Tullia

(*Segue* MANCINO). Pacifico, perciò, che le decisioni della Corte costituzionale non costituiscono vincolo per l'attività del legislatore, mi pare fuori di dubbio che la tutela del concepito vada ricercata nell'ambito dei princìpi della nostra Carta costituzionale e quindi al di là della pronuncia n. 27 del 1975 della Corte costituzionale. Ma anche, onorevole Tedesco, a voler rimanere all'interno della logica della sentenza della Corte, appare fuori di dubbio che il legislatore non possa e non debba andare al di là dell'aborto terapeutico, la cui liceità deve essere ancorata — cito integralmente — ad una previa valutazione della sussistenza delle condizioni atte a giustificarla, valutazione che non può essere rimessa naturalmente alla stessa donna, ma deve rassicurare la comunità sul rispetto delle ragioni del concepito.

Chi valuta, onorevoli colleghi, la sussistenza delle condizioni atte a giustificare l'aborto? Il medico, cui il disegno di legge attribuisce funzioni di speciale consigliere e di utile informatore e poteri di far soprassedere la donna dalla decisione di interrompere la gravidanza per soli sette giorni, o la donna puramente e semplicemente, nonostante l'imponente e deviante organizzazione socio-sanitaria, che sembrerebbe porsi rispetto ad essa in una posizione di forte condizionamento?

So bene che sull'autodeterminazione della donna si sono scritte pagine ricche di istanze nuove, profondamente innovatrici rispetto ad un mondo, quello femminile, che non è possibile configurare subalterno in una società in cui la coscienza della stragrande maggioranza dei cittadini afferma ed intende affermare i valori della persona umana senza distinzioni di razza, di censo o di sesso. Non mi pongo perciò sulla scia di quei nostalgici « maschilisti » (uso una brutta parola) che nel disegno di legge vedono indebolirsi antichi privilegi costruiti anche in forza di norme cogenti mistificatorie e riduttive della sfera di libertà materiale e psichica della donna. Ma affermare l'autonoma decisione finale della donna in materia di interruzione della gravidanza, anche al di là dei conflitti sempre possibili con il suo *partner*, sembra una soluzione contraria ai princìpi dell'ordinamento, dell'unità familiare, della parità, anche in questo delicatissimo campo, dei diritti e dei doveri della coppia. E chi ritiene, come si legge anche nella relazione di maggioranza, che la decisione finale è conferita alla donna in forza dell'opinione che in essa è prevalente il senso della maternità e non la sua interruzione, fa una astratta affermazione di principio — me lo consenta la senatrice Tedesco — e prepara risultati opposti a quelli pensati.

Inoltre l'interruzione della gravidanza è di per sè così traumatica che, se proprio deve intervenire, è opportuno che venga circondata da ogni cautela, da ogni efficace valutazione corale dell'uomo e della donna, non fosse altro che per evitare che un malinteso senso dell'autodeterminazione spinga la donna, drammaticamente sola, a consumare il più doloroso atto di violenza contro se stessa. A me pare, da questo punto di vista, di poter confermare quanto ebbi modo di dire in occasione della dichiarazione di voto per conto del Gruppo della democrazia cristiana sulla richiesta di non passaggio all'esame degli articoli del precedente disegno di legge. Voler ritenere che la vita del concepito possa essere assoggettata a un regime privatistico ed esclusivo della gestante è una forzatura colpita da insuperabile contrasto con l'articolo 29, secondo comma, della Costituzione, atteso che l'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, su cui peraltro è fondato il matrimonio, esige che quanto meno il coautore del concepimento abbia titolo a decidere sulla interruzione della gravidanza. Ritenere perciò che il disegno di legge, il quale prevede di acquisire anche

il parere del padre, ove la donna lo consenta, sia venuto incontro alle sollecitazioni fatte dal nostro Gruppo, mi sembra ipocrita.

Tutta la normativa spinge, infatti, in una direzione opposta e, se pure circondata da cautele espressive, contraddice il principio di uguaglianza giuridica e morale dei coniugi.

La liberalizzazione dell'aborto entro i primi 90 giorni risulta di tutta evidenza dal testo dell'articolo 4 del disegno di legge, come giustamente è stato rilevato poc'anzi dal collega Bausi. Affermare che l'interruzione della gravidanza deve esser assoggettata a particolari, vincolanti condizioni, quali quelle desumibili da una attenta lettura della norma, mi sembra fuori di luogo. La donna nei primi 90 giorni è libera di abortire e l'unica condizione è la data differita di 7 giorni, cui può essere rinviata dal medico che non riscontri l'urgenza dell'intervento interruttivo: quanta poca coerenza sia dato riscontrare con i limiti posti dalla sentenza n. 27 della Corte costituzionale, mi pare di tutta evidenza. Liberalizzare l'aborto nei primi 90 giorni ha il significato dirompente di una autorizzazione a uccidere una vita umana, perchè partiamo dall'idea, senatrice Tedesco, che ogni vita ha inizio biologicamente all'atto del suo concepimento e che ogni argomento giuridico addotto a difesa della tesi secondo la quale la vita va presa in considerazione al momento dell'espulsione del feto dall'utero materno — come aveva rilevato in Commissione affari costituzionali con il suo parere prevalente il senatore Branca — è un artifizio che attiene ai rapporti giuridici, che però non intacca minimamente i rapporti biologici.

L'aborto oggi non è più un problema medico, afferma il dottor Hellegers, direttore di uno dei più importanti istituti di biologia a livello mondiale; « esso è divenuto una pura applicazione di tecnologia e un problema sociale » — infatti vi è anche l'aggettivo « sociale » nella intitolazione della normativa — « e neppure possiamo più descriverlo come una decisione straziante fra il bene della madre e quello del figlio. Una scelta straziante » — continua il dottor Hellegers — « che invariabilmente comporta una uccisione del feto, non dovrebbe essere più definita straziante ed è invece l'esercizio del potere del più forte a scapito del più debole ».

Prevalgono, come è di tutta evidenza, anche nel testo in esame, considerazioni di carattere sociale o valutazioni riferite alla personalità della madre. Il concepito perde sostanzialmente il suo diritto alla vita e il suo ulteriore sviluppo dipende essenzialmente da considerazioni soggettive e non oggettive. Sono premiate la discrezionalità e la destinazione indifferente del feto: ciò in chiaro contrasto con la dichiarazione — come ha rilevato il collega Bausi nel suo pregevole intervento — sui diritti dell'infanzia approvata il 20 novembre 1959, la quale afferma che il « figlio » — sono parole testuali — « esige speciale salvaguardia e cura, inclusa un'appropriata protezione legale tanto prima della nascita che dopo ».

Perchè il contrasto più profondo è proprio qui, nel ritenere che una vita geneticamente umana non dovrebbe trovare tutela giuridica, allorquando chi la custodisce in grembo reputa che è opportuno liberarsene entro il 90° giorno. Peraltro anche la sentenza n. 27 più volte richiamata ed anche da me citata della Corte costituzionale era stata chiara, nel senso di considerare sullo stesso piano e di raffrontare perciò il bene della vita del concepito, senatrice Tedesco, e quello omogeneo della vita della madre.

Il disegno di legge in esame, che se ne fa carico — si badi — nei casi di interruzione della gravidanza dopo il 90° giorno, incoerentemente pone a confronto nei primi 90 giorni il bene della vita del concepito con il bene della salute della madre, quando è notorio che la salute è una qualità della vita e che il fondamento del primo bene è la vita. Chi spiega e giustifica un ampio riconoscimento legislativo dell'aborto per ragioni sociali, economiche, etiche, di relazione umana deve riconoscere che è un artificio distinguere nella vita umana un periodo in cui essa è protetta e un altro in cui essa dipende dall'arbitrio del più forte. Se è così — e concludo — ammettiamo di volere una legge legittimatrice di discriminazioni profonde e di grossolani egoismi, per effetto della quale la nostra società subisce

un altro forte scossone; Dio non voglia che alla esigenza di dare spazio ed importanza alla ricerca, collega Bompiani, sulla riproduzione, per realizzare metodi di controllo delle nascite, che non facciano, però, violenza sui princìpi, noi rispondiamo con una legge di morte, che eufemisticamente diciamo di non volere. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Foschi. Ne ha facoltà.

F O S C H I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, a questo punto del dibattito più che aggiungere nuove argomentazioni a quelle ampiamente trattate nei vari interventi, mi si consenta di fare alcune puntualizzazioni ed anche brevi riflessioni, così come potrebbe farle un qualsiasi cittadino, secondo il lume della ragione e la logica del buon senso.

Innanzitutto mi pare di poter rilevare che, come era del resto largamente scontato, l'aggregazione degli abortisti ha chiaramente disatteso, almeno fino a questo momento, la richiesta sostanziale di miglioramenti posti per il disegno di legge 1164; richiesta avanzata prima in Commissione e poi durante questo dibattito con solidi argomenti dal Gruppo della democrazia cristiana. Nè d'altra parte sono venute risposte positive e convincenti ai pesanti interrogativi connessi ai gravi problemi di natura giuridico-costituzionale ed umana che pone questa legge. Riconosciamo che nel fronte abortista — lo definiamo tale anche se a qualcuno può dispiacere — emergono posizioni articolate che vanno da quella del senatore Campopiano, che definirei quasi dispregiativa della vita umana del nascituro, a quella più prudente, contraddittoria e, se volete, comprensibilmente giustificazionista dei senatori Gozzini e La Valle i quali hanno creduto di seguire anche in questa impegnativa occasione la logica pragmatistica in direzione della scelta del minore male.

Ma se è vero che stiamo trattando della liceità o meno di legalizzare la soppressione di esseri umani, pur nella loro prima fase di vita vera anche se non autonoma, come possiamo parlare di minore male? Il senatore La Valle ha infatti affermato in buona sostanza che non si tratta di una scelta tra il bene e il male, ma di una scelta per il minor male, e ciò in virtù, diceva stamattina, della relatività dell'agire politico da cui non è raggiungibile il bene totale. Questo discorso potrebbe essere seriamente considerato se avesse per oggetto problemi di altra diversa natura, eccezion fatta per il diritto alla vita che non può essere certamente quantificato o contrattato. Si giunge poi ad una evidente contraddizione — almeno dal mio punto di vista — quando, mentre si dà atto alla Democrazia cristiana della fondatezza dei suoi emendamenti, sostanzialmente migliorativi della legge in esame, si asserisce di contro che questo provvedimento costituisce però il meglio che questo Parlamento sia riuscito o riesca a produrre. Allora ne consegue, secondo me, che alle affermazioni verbali piuttosto possibiliste fa riscontro nella sostanza un atteggiamento di netta chiusura di fronte ad ogni meditato, positivo apporto.

Queste mie osservazioni, che sono fatte con spirito sereno, scevro da ogni deleteria polemica, tendono a porre in risalto ancora, se ce ne fosse bisogno, che al fondo della nostra contesa non c'è soltanto una contrapposizione dialettica, quanto anche una diversa concezione dell'uomo e della vita che ha radici lontane nel tempo. Ma se sapremo tuttavia riportare al centro del nostro dibattito e del nostro impegno complessivo l'uomo, dalla sua prima espressione di vita fino al suo tramonto, per i valori insopprimibili che rappresenta, per i reali bisogni di libertà dai tanti condizionamenti di questa società, non potremo non ritrovarci su di un comune denominatore di fiducia nella vita, di esaltazione della vita.

Certo, a questo riguardo una riflessione si impone: penso cioè ai doveri e ai ritardi dello Stato e della collettività nel suo insieme nel tutelare la persona nella sua integrità fisica e morale, in questa società violenta e permissiva, così come ha ben evidenziato ieri anche il senatore Assirelli. Tutti condividiamo l'urgente necessità di una mobilitazione culturale e civile contro il terrori-

smo, contro la delinquenza comune e politica, contro la piaga dilagante della droga, contro la corruzione e via dicendo. Questo lo facciamo, in definitiva, nell'ottica di certi princìpi e di certi valori sempre in nome dell'uomo. Ancora: tutti conveniamo sulla necessità di tutelare meglio l'ambiente naturale in cui vive l'uomo, di difendere la sua salute nell'ambiente di lavoro, di aggredire con più efficacia gli « omicidi bianchi », di realizzare una gamma di servizi sociali e di sicurezza sociale. Tutto ciò facciamo e ci proponiamo di fare in nome dell'uomo e della sua esistenza.

Ora, se tutto ciò è legittimo, anzi direi sacrosanto, come è possibile fare esclusioni da questo contesto, o peggio ancora legittimare la soppressione di vite umane innocenti e indifese prima della loro nascita? Come si può sanare, mi chiedo, questa gravissima incoerenza e contraddizione, soprattutto per la coscienza di coloro — e mi auguro che siano la stragrande maggioranza — che si rifiutano di considerare l'essere umano nascituro frutto del cosiddetto materiale di concepimento e non essere umano vivente? È qui il nodo vero del problema che la legge al nostro esame scioglie in maniera chiaramente negativa. Noi, riconoscendo la vita prenatale, difendiamo anche i nascituri al pari di tutte le vite umane, rifiutando per così dire il settorialismo temporale della vita.

Vorrei anche puntualizzare il mio dissenso dall'affermazione fatta stamani dal senatore La Valle, secondo cui il disegno di legge n. 1164 avrebbe obiettivi di lotta all'aborto, pur con un passaggio alla depenalizzazione dell'aborto medesimo; sarebbe cioè uno strumento e non il fine. A parte che resta sempre ampiamente da dimostrare che questo provvedimento sia il deterrente a misura di questa società violenta e permissiva, c'è sempre da chiedersi, ammesso e non concesso di poter scendere sul terreno di coloro che accettano il minor male, se questa strada scivolosa possa avere anche un qualche ritorno.

Ritengo che ci voglia poca fantasia e spirito profetico per rispondere negativamente; d'altra parte, se quasi tutti ammettiamo che questa nostra società sta attraversando una grave crisi non solo economica, ma anche spiccatamente morale e di valori umani, non è assecondando ed inseguendo questa tendenza che si possono gettare le basi per una ripresa, ma lavorando assieme con l'impegno civile, culturale e politico da parte di tutti, in positivo, magari remando anche un po' controcorrente.

Credo in proposito che il disegno di legge n. 1116 d'iniziativa popolare contenga molti presupposti per questo lavoro costruttivo di fiducia e di tutela della vita, anche perchè si pongono le basi per intervenire sulle cause che hanno determinato la piaga dell'aborto, mentre con la legge n. 1164 si agisce più semplicemente e sbrigativamente sugli effetti.

Se riconoscimenti di questo genere non sono mancati anche da parte di qualche settore abortista, non si è andati però oltre il vago e indeterminato impegno di prendere in considerazione la proposta n. 1116 in tempi successivi. Noi restiamo ancora del parere che per i contenuti che esprime la proposta di legge popolare possa costituire questo elemento di contestuale esame con il disegno di legge n. 1164, proprio al fine di colmare, almeno in parte, le gravi lacune e le contraddizioni da più parti rilevate.

Basterebbe tener presente, tra l'altro, le proposte relative ad una più adeguata solidarietà e protezione della donna, unitamente all'istituto della pre-adozione che, pur criticabile che sia, è decisamente da preferirsi sotto ogni aspetto alla licenza di sopprimere la vita dei nascituri.

Se queste proposte non troveranno ascolto, noi del Gruppo democristiano continueremo con serena fermezza la nostra battaglia ideale, civile a difesa dell'uomo e della sua esistenza, dal concepimento al suo tramonto, senza spirito di crociata o deleteri integralismi, nella convinzione di interpretare in questo senso i sentimenti e la volontà di larga parte del nostro popolo. (*Vivi applausi dal centro. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Pieralli. Ne ha facoltà.

P I E R A L L I . Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io desidero esprimere il pieno consenso del Gruppo comunista alla relazione di maggioranza presentata dai colleghi Tedesco e Pittella a nome delle Commissioni giustizia e sanità.

Non è inutile per me, dopo i numerosi interventi dei colleghi senatori democristiani ed in particolare dopo che alcuni giornali ed organi dell'informazione radiotelevisiva hanno sbrigativamente ridotto l'intervento pronunciato in quest'Aula dalla compagna Talassi ad una posizione « favorevole alla liberalizzazione dell'aborto perchè così vogliono le donne », non è inutile per me, dicevo, riaffermare in questa fase, che mi auguro conclusiva, della lunga discussione parlamentare sulla legge al nostro esame, alcune nostre posizioni di principio.

Riaffermiamo, quindi, la nostra contrarietà all'aborto come strumento di liberazione della donna, considerando il farvi ricorso come una sconfitta della donna che soccombe a cause quasi sempre indipendenti dalla sua volontà. Contemporaneamente e con decisione riaffermiamo che non consideriamo l'aborto come mezzo di controllo e di limitazione delle nascite in Italia e nel mondo. Certo, leggiamo con preoccupazione i rapporti e gli studi di organizzazioni internazionali collegate alle Nazioni Unite sul prossimo futuro dell'umanità, che mettono, accanto ai pericoli costituiti dall'inquinamento, dallo spreco delle ricchezze, dalla riduzione delle aree di produzione agricola mondiale, dall'accrescersi delle metropoli, dall'aumento dei fenomeni di violenza, di criminalità e di emarginazione, anche l'esplosione nei prossimi venti-trent'anni della cosiddetta bomba demografica nei paesi del terzo mondo. Tuttavia ne respingiamo il catastrofismo; consideriamo positivo che il processo di liberazione dei popoli dia intanto come frutto una forte riduzione della mortalità infantile ed un prolungamento della vita umana, in Asia, in Africa, in America Latina. Ne traiamo nuovo slancio per la nostra lotta per il disarmo, per un nuovo assetto internazionale fondato sulla pace e la cooperazione mondiale, per l'affermazione di nuovi valori sociali e morali nella convivenza e nella vita dei singoli popoli e Stati.

È questo del resto un punto di vista che accomuna i partiti che esprimono le grandi forze popolari del nostro paese e che ha avuto solenne espressione nei documenti unitari di politica estera votati dal nostro Parlamento: contrari quindi all'aborto come fattore di liberazione della donna, e di equilibrio della popolazione mondiale, ne chiediamo tuttavia la depenalizzazione, la regolamentazione e l'assistenza, con il solo obiettivo di combattere meglio una piaga sociale di vaste proporzioni.

Voi stessi, colleghi della Democrazia cristiana, avete dato in quest'Aula delle cifre che, se ridimensionano il fenomeno, ne indicano tuttavia il carattere di massa. Noi, anche attraverso questa legge, che da sola certo non sarà sufficiente ad eliminare con l'aborto clandestino una fonte vergognosa di ingiustizia, di miseria morale, di offesa alla dignità delle donne appartenenti prima di tutto alle classi più povere della popolazione italiana, e con le misure volte all'educazione sessuale, all'estensione dell'assistenza sanitaria, al progresso sociale, lavoriamo perchè si creino tutte le condizioni per una maternità consapevole e per una drastica riduzione del fenomeno dell'aborto.

Per quanto riguarda la questione della personalità umana del concepito, riproposta anche in questo dibattito come tema prioritario dai colleghi democristiani, noi comunisti ci atteniamo all'ispirazione che si evince dalla sentenza della Corte costituzionale che colloca la personalità della madre e quella del nascituro in ordini tra loro diversi e stabilisce che, in caso di conflitto fra loro, è alla madre che deve essere data la prevalenza. Dall'insieme di queste considerazioni sorgono in noi convincimenti politici, morali e sociali che ci portano a considerare l'attuale disegno di legge, anche se non in modo pieno, in generale corrispondente ai compiti ed ai doveri che spettano allo Stato democratico per combattere la piaga sociale dell'aborto clandestino.

Abbiamo più volte affermato una concezione di Stato laico, non ideologico e pluralista; consideriamo in conseguenza l'at-

tuale legge non come una legge di princìpi ma come una legge positiva e quindi avremmo preferito che essa fosse frutto di un'intesa più ampia che coinvolgesse anche la Democrazia cristiana e ne rendesse l'impatto con una parte del paese meno traumatico. Le nostre analisi non sono mai unilaterali, nè consideriamo gli scontri politici come puri fatti parlamentari o di vertice e quindi valutiamo con preoccupazione gli opposti schieramenti che si fronteggiano nel paese sul problema dell'aborto con il rischio di investire rapporti più generali di convivenza civile e di unità democratica.

Facciamo molto conto, per attenuare e superare lo scontro, sugli effetti positivi che la legge può produrre e sulla responsabilità del Parlamento non solo per approvarla, ma anche per apportarvi in seguito le eventuali modifiche che si rendessero necessarie sia in rapporto ai suoi effetti e alla sua piena praticabilità che all'evolversi della situazione sociale e del costume. Ma perchè, dopo tre-quattro anni di dibattito e dopo ripetuti esami nei due rami del Parlamento, non ci accingiamo a varare una legge frutto dell'unità tra le grandi forze popolari? A me sembra che la ragione fondamentale sia nel fatto che voi, colleghi della Democrazia cristiana, pur essendo d'accordo con tutti gli altri partiti democratici per l'abolizione delle norme fasciste contenute nel codice Rocco, siate però rimasti ancorati sostanzialmente al principio che l'aborto è comunque un reato da punire per legge. Se si rimane ancorati al profilo penale, si finisce con il favorire la clandestinità dell'aborto e quindi col mettere in pericolo non una ma due vite umane, anche quella della madre, e per favorire quei fenomeni vergognosi di sfruttamento, di illecito arricchimento sulla pelle delle donne che voi riprovate con una forza ed una sincerità che non sono certo inferiori alle nostre.

Che il punto vero del contrasto stia in questo lo dimostra anche il sostegno che in alcuni vostri interventi viene dato al progetto di legge del Movimento per la vita che, pur essendo in alcune parti non contrastante con posizioni che possono essere anche nostre, giunge però a mantenere, e forse anche ad inasprire, le stesse pene previste dal codice Rocco e mostra il massimo di clemenza in un perdono giudiziario da elargire con il contagocce. Questo è il punto vero su cui l'intesa è mancata, e da qui nasce anche, a mio avviso, la progressiva svalutazione *a posteriori* che voi fate in questo ramo del Parlamento, nella relazione di minoranza e nei vostri interventi, di modifiche importanti introdotte in varie fasi dell'*iter* parlamentare della legge anche per vostra iniziativa, o per andare incontro ad esigenze da voi avanzate, come fu il caso del dibattito dell'anno scorso, come è il caso degli articoli 5 e 12 che la Camera dei deputati ha modificato per non restare sorda ad alcuni dei motivi che portarono il Senato a bocciare la legge l'anno scorso.

Nei vostri interventi, colleghi della Democrazia cristiana, si lamenta la ristrettezza dei limiti e dei tempi entro i quali ci obbliga la scadenza ormai decisa del *referendum* sull'aborto, e anche noi possiamo dolercene. Tuttavia i colleghi della Democrazia cristiana non possono — come invece fanno — chiamarsi fuori da ogni responsabilità per questa situazione. Questa legge ha una sua storia tormentata e difficile per tutti, e anche voi ne portate la responsabilità. Nella precedente legislatura i partiti che sostengono questa legge non avevano la maggioranza parlamentare necessaria, ma voi dopo esitazioni ed incertezze preferiste concludere la vicenda con un voto negativo nell'Aula di Montecitorio. Ma un'altra occasione perduta per un esame più approfondito e per una legge che coinvolgesse tutte le forze popolari si verificò l'anno scorso proprio qui, al Senato, dove se non si fosse ricorso al non passaggio agli articoli e se quella maggioranza che allora si formò nel voto segreto per bocciare la legge si fosse fatta avanti sui singoli articoli della legge, le cose avrebbero potuto avere un esito diverso dall'attuale.

Avete condotto una battaglia di principio: noi la rispettiamo, come rispettiamo i princìpi, e riteniamo che non spetti a noi di interpretarli per chi ha una visione cattolica della vita che è diversa dalla nostra. Ora si tratta di prendere atto della situa-

zione che si è creata e di cercare di porvi rimedio senza rifiuti di responsabilità da parte di nessuno.

Condivido le preoccupazioni, anzi le condivido pienamente, espresse da quasi tutti i senatori della Democrazia cristiana che sono intervenuti in questo dibattito, per la drammaticità della situazione del paese, e condivido la sottolineatura particolarmente forte in alcuni di voi del bisogno di solidarietà tra le forze politiche; condivido l'accento posto sull'esigenza di salvaguardare e sviluppare l'unità democratica del paese. Ma appunto per questo ritengo che sia davvero giunto il momento di disinnescare la mina vagante del *referendum* sull'aborto.

Il nostro dibattito di questi giorni si è svolto — come è stato sottolineato da molti oratori — in un clima diverso da quelli precedenti. Non è stata, per esempio, presente una preoccupazione politica espressa con molta forza l'anno scorso dai colleghi democristiani e cioè il timore che, attraverso la legge sull'aborto, si tendesse all'isolamento della Democrazia cristiana.

Tutto il quadro dei rapporti politici, la maggioranza parlamentare che sostiene il Governo, la solidarietà verso la Democrazia cristiana, il nostro atteggiamento di apprezzamento e di rispetto per la tenuta della Democrazia cristiana nella tormentosa vicenda del rapimento dell'onorevole Moro, stanno ad indicare l'esatto contrario: non l'isolamento della Democrazia cristiana, ma la solidarietà tra le forze democratiche.

Questo fatto fondamentale è stato ed è presente alla coscienza di tutti noi nel dibattito su questa legge che ci vede divisi. Tuttavia mi sia consentito notare una contraddizione presente in alcuni interventi dei colleghi democristiani: la sottovalutazione dei rischi, dei pericoli per la situazione politica e per i rapporti tra i partiti democratici che invece, a nostro avviso, sono insiti ed evidenti in quest'ultima fase dell'*iter* della legge sull'aborto. Così è quando si afferma, ad esempio, che ci sarebe ancora tempo prima del *referendum* per modificare la legge e rinviarla all'altro ramo del Parlamento. Ma come si può pensare di seguire questa via e di giungere egualmente a destinazione dopo l'esperienza dell'ostruzionismo radical-missino alla Camera (e vi diamo atto del fatto che responsabilmente l'ostruzionismo è stato respinto dai deputati democristiani) e guardando poi a ciò che sta avvenendo in questi giorni alla Commissione giustizia della Camera per le modifiche alla legge Reale!

Modificare o bocciare questa legge significa andare al *referendum*: questo vogliono i radicali e i missini. Ma vedo che in questi giorni la schiera si infittisce con l'aggiunta del Movimento per la vita. È vero che quest'ultimo critica i radicali per il referendismo a raffica e grossolano, ma dice chiaramente che vuole il *referendum* sull'aborto, chiedendo ai partiti di non impegnarvisi; ma così può parlare chi non ha la responsabilità che hanno invece i parlamentari ed i partiti. E come potrebbero questi ultimi restare estranei o neutrali o zitti dopo anni di dibattito parlamentare e dopo che tutti i partiti democratici si sono pronunciati contro il mantenimento del codice Rocco?

È a proposito del *referendum* che balza agli occhi un'altra contraddizione presente nei discorsi di alcuni colleghi democristiani: tra la preoccupazione che noi condividiamo per la divisione tra noi determinata in quest'Aula dalla legge sull'aborto e il considerare invece un male minore il *referendum*. Ma come sarebbe? La lacerazione, la divisione si avrebbe allora a livello di massa e nel paese. Ciò che si agita oggi ci fa vedere con chiarezza che cosa potrebbe essere lo scontro nel paese sul *referendum*. Già si vanno precostituendo delle specie di muri invalicabili; non si avrebbe un dibattito nel concreto. Sta venendo fuori una contrapposizione di categorie ideologicamente astratte dai processi reali, dai bisogni della società, dalle soluzioni concrete, per cui le donne sarebbero tutte da una parte e i cattolici tutti da un'altra; per cui la violenza, il terrorismo e l'aborto sarebbero tutt'uno, come del resto si è detto anche in quest'Aula, e via di questo passo. Al di là delle intenzioni e del senso di responsabilità nostro ed altrui sarebbe davvero uno scontro lacerante, in un paese scosso dal terrorismo, turbato dalla violenza, provato dalle difficoltà econo-

miche e dalla crisi di grandi istituzioni culturali e statuali.

È inoltre probabile che quello sull'aborto non sarebbe poi il solo dei *referendum* che abbiamo insieme deciso di evitare, a doversi tenere l'11 giugno poichè da un esito negativo del voto del Senato deriverebbe un incoraggiamento ai gruppi irresponsabili che sono all'opera per far saltare tutto, a quelli impegnati nell'ostruzionismo parlamentare alle leggi che devono evitare altrettanti *referendum*, alcuni dei quali, come quello sulla legge Reale, non meno pericolosi, a nostro avviso, di quello sull'aborto.

Con questo non vogliamo far forzature verso nessuno; tanto meno ne vogliamo fare nei confronti dei colleghi della Democrazia cristiana di cui rispettiamo l'impegno, la battaglia e i princìpi. Sappiamo bene che questo tema non rientra negli accordi di maggioranza che hanno dato vita all'attuale Governo, tuttavia nel corso delle trattative nessuno ha potuto fingere che questo problema non esistesse.

Ci auguriamo che le modifiche che sono state apportate agli articoli 5 e 12 della legge, oltre che la considerazione politica della gravità della situazione del paese, favoriscano il voto positivo di tutti i senatori dei Gruppi parlamentari che sostengono la legge. Non può infatti sfuggire a nessuno che lo sbocco di questo nostro dibattito può contribuire in modo notevole a migliorare o a inasprire il clima politico generale, le relazioni tra i partiti, l'orientamento della gente. Mi auguro quindi che prevalgano il senso della responsabilità e una valutazione realistica che porti a varare una legge che si propone di combattere una piaga sociale.

Ci auguriamo che questa vicenda si concluda in modo positivo proprio perchè abbiamo piena coscienza dell'eccezionale gravità dei pericoli che minacciano la Repubblica, proprio perchè su tutto sovrasta l'esigenza dell'unità per salvare la democrazia e rinnovare il paese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Giacometti. Ne ha facoltà.

* G I A C O M E T T I. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli senatori, il 7 giugno dello scorso anno la nostra Assemblea giudicò a maggioranza, con votazione segreta, una proposta di legge, sostanzialmente identica a quella ora in discussione, contraria ai princìpi della Costituzione e tale da rappresentare una seria alterazione al nostro ordinamento, decidendo perciò il non passaggio agli articoli. Due giorni dopo la proposta di legge venne nell'identico testo sottoposta all'esame della Camera, con una decisione che non aveva precedenti nella storia delle Assemblee parlamentari.

Vi era comunque ragione di supporre che nel nuovo *iter* del progetto di legge in Commissione e in Assemblea alla Camera sarebbe stato compiuto dal fronte abortista un serio sforzo per rimuovere almeno parzialmente le ragioni che avevano indotto la nostra Assemblea a formulare così gravi pregiudiziali censure. Era questa una legittima attesa della Democrazia cristiana, non soltanto in riferimento al giudizio espresso dal Senato sotto il profilo costituzionale ma anche in considerazione che tale auspicato atteggiamento sarebbe stato quello che meglio avrebbe corrisposto alla necessità di non approfondire divisioni e di non crearne di nuove tra le grandi forze popolari su un tema di valore decisivo qual è certamente quello dell'affermazione del principio della tutela del diritto alla vita fin dal suo insorgere, in un momento in cui l'evoluzione della situazione generale del paese richiedeva il massimo di unità e compattezza tra quelle forze.

L'attesa del nostro partito è stata nella sostanza delusa, dal momento che il fronte abortista alla Camera si è limitato ad introdurre nel testo soltanto modifiche formali per quanto riguarda il principio che l'aborto è una facoltà discrezionale della gestante nei primi 90 giorni di gravidanza e per quanto riguarda il coinvolgimento del padre del nascituro nella decisione della donna.

Una modifica di maggiore consistenza proposta dalla Democrazia cristiana ha riguardato invece l'elevazione da 16 a 18 anni dell'età minima per dare alla donna piena di-

screzionalità circa la decisione di abortire; una modifica tuttavia che, se evita un assurdo giuridico (e tale sarebbe stato l'affermare l'emancipazione « per aborto »), non intacca il principio della discrezionalità assoluta della donna, che era e resta uno dei punti decisivi circa i quali noi non potremo mai recedere dalle nostre posizioni per ragioni ideali, di principio e costituzionali.

È una battaglia che la Democrazia cristiana condurrà anche questa volta fino in fondo e lo farà avendo la consapevolezza che, senza deflettere dalla fermissima decisione di tutelare il diritto alla vita del nascituro, il suo essere forza garante della dialettica democratica e della funzionalità delle istituzioni le impone anche il dovere di battersi per ridurre al minimo i danni che verrebbero provocati dall'eventuale approvazione della legge nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera.

Riteniamo infatti che sia un preciso dovere dei cristiani e dei cittadini non lasciare nulla di intentato al fine di correggere gli aspetti più negativi della proposta di legge in discussione. Se non dovessimo seguire questa via, verremmo meno a un principio profondamente radicato nella nostra storia di cattolici democratici che hanno sempre creduto e credono che le grandi battaglie ideali debbano essere combattute con estrema decisione, in modo costruttivo, anche quando le circostanze offrono solo la possibilità di raggiungere obiettivi parziali, validi tuttavia al fine di far progredire nella coscienza del popolo l'affermazione di alti valori di convivenza civile.

Da questo insieme di considerazioni deriva ai democratici cristiani l'impegno morale e politico di contestare con ogni fermezza il principio sancito dalla legge, in base al quale nei primi 90 giorni l'aborto è una facoltà discrezionale della gestante; un principio che trasforma la donna in un giudice unico e inappellabile della vita di suo figlio, caricandola di una responsabilità tale da incidere oltretutto in misura indeterminabile nella sua vita psichica futura e da porre la vita del concepito nella totale discrezionalità altrui.

La nostra posizione, già affermata con forza nella precedente discussione svolta in questa Assemblea da valorosi colleghi del mio Gruppo, trova un fondamento inattaccabile non solo nei princìpi riconosciuti dal diritto naturale, ma anche, in modo inequivoco, nella Costituzione che all'articolo 2 afferma l'obbligo di tutela della vita umana quando « riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo »; diritti che implicitamente la Costituzione afferma essere preesistenti allo Stato dal momento che essa non li conferisce ma appunto li riconosce.

Nessuno, credo, può dubitare che fra quei diritti inviolabili vi sia, prima di ogni altro, quello alla vita che ovviamente comprende il diritto prioritario di nascere, un diritto che è stato ribadito anche dalla nota sentenza della Corte costituzionale.

Pertanto, a mio avviso, emerge evidente da questo quadro di natura costituzionale la palese contraddizione della proposta avanzata dal fronte abortista che, mentre riconosce il dovere dello Stato di tutelare la vita del nascituro, contemporaneamente pone la sua vita in balìa dell'arbitraria e assoluta discrezionalità altrui.

Si tratta di una posizione che, a parere mio, contraddice non solo i valori e il contenuto della Carta costituzionale, ma contraddice anche la tradizione culturale liberaldemocratica e la nostra concezione dei diritti civili; essi infatti concernono la sostanza dei rapporti tra individuo, società e Stato e la concezione politica democratica, incentrata sulla persona umana come soggetto di diritti, tra cui, in primo luogo, quello di realizzarsi compiutamente. Per questo il rifiuto della maternità da parte della donna non può rientrare tra i suoi diritti inviolabili che dovrebbero essere diritti soggettivi, personali, che entrano nella sfera di libertà del soggetto, ma debbono avere un quadro di riferimento nell'ordinamento che fissa i limiti e le circostanze nelle quali l'atto è consentito.

Per noi affermare questo principio significa fare un rigoroso riferimento a uno dei cardini sui quali deve fondarsi l'ordine civile in una società che si proponga di perfe-

zionare costantemente le sue strutture al servizio dell'uomo. Violarlo potrebbe significare aprire la strada all'accentuarsi di una concezione individualistica sempre più esasperata e distruttiva sulla quale — ne abbiamo tristissima memoria storica — potrebbero poi innestarsi aberranti tentativi correttivi della stessa, incentrati sull'affermazione di poteri assoluti dello Stato in nome di ideologie che la coscienza civile dei popoli ha condannato a infamia eterna.

Non è per dire cose ad effetto, onorevoli colleghi, ma non è possibile dimenticare che la genesi e l'avvento del nazismo richiamano la storia di ideologie e di tradizioni legate alle folli dottrine del primato della razza e del sangue e del « capo carismatico ». Richiamano però anche l'affermarsi in Germania nel decennio della repubblica di Weimar di un costume e di ideologie dissolutrici di ogni valore di diritto naturale, perchè tese a sancire la preminenza assoluta dei diritti soggettivi dell'individuo in contrapposizione ad ogni ordinamento inteso a fissare i limiti e le circostanze entro cui il loro affermarsi realizzava la necessaria tutela degli interessi generali della comunità. È proprio per l'ampiezza raggiunta da questa tendenza nel tessuto profondo della società tedesca che il nazismo ha trovato più facile affermare i suoi princìpi aberranti intesi a fare dei cittadini proprietà assoluta dello Stato sin dalla fase del loro concepimento.

Vi è poi un secondo punto della proposta di legge in discussione sul quale noi non possiamo transigere: riguarda la violazione palese del principio costituzionale dell'uguaglianza dei diritti e dei doveri tra i genitori; una violazione che si concreta nella possibilità per la donna di ottenere l'interruzione della gravidanza anche senza il consenso del coniuge o del padre del nascituro.

Trattando di questo punto, onorevoli colleghi, non possiamo dimenticare che, or non è molto, abbiamo, e giustamente, considerato una grande conquista della nostra democrazia il varo di un diritto di famiglia tra i più avanzati del mondo, un diritto di famiglia che giunge a configurare con grande precisione una nuova entità sociale e giuridica quale la coppia, una entità giuridica la cui sfera abbraccia tutti i fondamentali rapporti civili, sociali, economici del nucleo familiare. E lo fa, io credo, rispondendo correttamente anche a quel processo in atto di socializzazione della vita dell'uomo, che tende non soltanto ad affermare per la donna diritti inalienabili da tempo immemorabile in essa conculcati, ma tende nel contempo a favorire nell'uomo la crescita di una sempre più marcata coscienza comunitaria rispetto ai diritti ed ai problemi di quella che resta la cellula fondamentale della società, la famiglia.

Ebbene, quando la proposta al nostro esame taglia fuori il coniuge o il padre del nascituro dalla possibilità di partecipare alla decisione di un atto che riguarda l'essenza stessa del suo essere uomo (perchè riguarda la possibilità del realizzarsi di una vita a formare la quale l'uomo ha partecipato in misura determinante) noi ci rendiamo conto di trovarci di fronte non soltanto ad una clamorosa contraddizione con i princìpi ispiratori del nuovo diritto di famiglia, ma di fronte ad una altrettanto clamorosa contraddizione nei confronti di una tendenza intesa ad adeguare la vita della nostra società ad esigenze irreversibili che sono maturate nel suo profondo. In altre parole a me sembra che l'atteggiamento assunto dal fronte abortista su questo punto rappresenti un cedimento alle forme più esasperate di femminismo, il cui affermarsi non porterà oltretutto al realizzarsi per le donne di nuove conquiste civili e sociali, perchè consentire all'uomo di scindere le sue responsabilità nella decisione di interrompere una gravidanza finirà fatalmente per premiare l'egoismo di quei *partners* che abbiano concepito i rapporti di coppia soltanto o prevalentemente in una dimensione di puro piacere fisico, avulso da quella che deve comprendere tutta la possibile ampiezza della sfera etica, affettiva e sociale. Di qui, onorevoli colleghi, il fatto apparentemente paradossale — ma basta riflettere un momento per non considerarlo più tale — che finisce per collocare le femministe più accanite, che sono anche le abortiste più accanite, tra le migliori alleate del peggiore maschilismo che sia dato

immaginare, quello che è proprio di uomini i quali al momento di corresponsabilizzarsi di fronte alla prospettiva di una nuova vita pregiudizialmente si tirano indietro; potranno essi portare così a giustificazione del loro egoismo anche le indicazioni della nuova legge, che, come visto, non soltanto fa della donna la sola arbitra di decidere la prosecuzione o meno della gestazione, ma non le chiede nemmeno, per un problema di tanta rilevanza etica, civile e sociale, di coinvolgere formalmente in quella decisione l'uomo che ha contribuito a determinarlo.

Su queste riflessioni logicamente si innestano quelle relative a quello che è e resta il problema delle minorenni.

Come ho detto in principio, la tenace battaglia della Democrazia cristiana alla Camera ha portato ad un correttivo (di consistente significato) circa l'età minima in cui scatta, in tutta la sua drammatica portata, il meccanismo della discrezionalità assoluta per l'aborto. Ma resta comunque in piedi il problema della concreta possibilità che la pratica abortiva venga compiuta anche sulle minori, senza sostanziali vincoli da parte dei genitori. Senza retorica, onorevoli colleghi, voglio a questo proposito richiamare la drammatica possibilità di traumi non rimarginabili che nella psiche e nella personalità di donne giovanissime, di adolescenti, di bambine, verrebbero a determinarsi in presenza di decisioni e di meccanismi che toccassero alla radice la loro essenza di donne.

La consapevolezza dell'estrema complessità e delicatezza del problema e degli aspetti negativi che qualunque soluzione comporta non può impedirci di esprimere sin d'ora il nostro pieno dissenso dalle diverse soluzioni che venissero avanzate per attenuare formalmente la portata di proposte che, comunque, consentirebbero il pratico annullamento del ruolo del padre e della madre. Ciò è del resto conforme alle caratteristiche complessive della proposta di legge che (anche negli altri aspetti che ho ricordato) gravemente sottovaluta o addirittura ignora il significato della famiglia, cui il costume e la coscienza del paese, prima ancora della Costituzione e delle leggi, assegnano invece un ruolo centrale.

Non posso concludere, onorevoli colleghi, senza fare qualche rapidissimo cenno ad alcuni aspetti della proposta di legge in discussione che, a nostro avviso, contribuiscono ulteriormente a renderla censurabile sotto altri aspetti etici, morali e giuridici. Mi riferisco ai richiami che in alcuni articoli vengono fatti a un non specificato concetto di « urgenza » in vista dell'aborto; cioè senza specificare se si riferisca alle condizioni di salute delle gestanti o allo stadio della gravidanza: cosa che apre la vita alle più disparate discrezionalità interpretative.

Altro aspetto per noi profondamente negativo riguarda la correlazione tra interventi abortivi e attività complessiva delle case di cura in termini di giornate di degenza anzichè di numero degli interventi: cosa che apre di fatto la via alle cliniche specializzate in aborti, peggiorando così gravemente il testo varato dalla Camera nella sua prima lettura. Questo riferimento all'articolo 8 porta infine a rilevare che l'autorizzazione agli aborti (nei primi 90 giorni) anche nei poliambulatori pubblici conferma la tendenza ad una grave e sistematica sottovalutazione dei rischi obiettivi che ogni intervento abortivo, almeno potenzialmente, comporta.

Onorevoli colleghi, con meditata decisione la Democrazia cristiana, sin dall'inizio della ormai lunga battaglia contro la proposta di legge in esame, ha assunto l'impegno di portare in Parlamento « la voce di chi non ha voce », come diceva prima il collega Bausi, e di difendere, con il diritto alla vita, posizioni radicate nella storia, nella cultura e nella coscienza del nostro popolo. Lo ha fatto — come ho anche ricordato in principio — con un costante richiamo al nostro ordinamento costituzionale e con un impegno che, pur nell'assoluta fedeltà ai suoi princìpi ispiratori, non ha mai perso di vista l'insieme dei doveri che alla Democrazia cristiana derivano dall'essere forza garante della democrazia e del funzionamento corretto delle istituzioni.

È un impegno che la Democrazia cristiana sente oggi con accentuato senso di re-

sponsabilità in presenza dei drammatici eventi determinati dallo spietato attacco allo Stato. Sono eventi che certamente richiedono un grande senso di responsabilità da parte di tutti; ma richiedono anche e soprattutto una intransigente difesa dei valori etici e morali sui quali si fonda la Repubblica, che è democratica soprattutto perchè si pone come garante della vita e della libertà dei cittadini.

È questa piena consapevolezza, onorevoli colleghi, che impone a noi democristiani di continuare a batterci nel Parlamento e nel paese per la piena tutela del diritto alla vita sin dal suo sorgere; convinti che così agendo non avremo fatto altro che adempiere un nostro preciso dovere anche nell'interesse della comunità nazionale. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Valiante. Ne ha facoltà.

V A L I A N T E . Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, la loro cortesia mi consente a quest'ora di non parlare a futura memoria. Cercherò di ricambiarla limitandomi ad alcune considerazioni essenziali, e soltanto su un punto, quello della costituzionalità di questo disegno di legge. Non posso però non sottolineare quanto peraltro è stato già detto da altri colleghi, e cioè che in un momento drammatico come quello che vive il paese non sembra proprio questo disegno di legge la risposta più conveniente e quella comunque che i politici dovrebbero dare alle preoccupazioni emergenti.

L'antica sapienza ammonisce: *abyssum abyssum invocat*. Con parole più adeguate ai nostri giorni, anche se probabilmente in modo parziale, potremmo tradurre: la violenza chiama violenza. E che cos'è se non violenza, onorevoli colleghi, la materia che questo disegno di legge dovrebbe legalizzare? Che cosa è stata, se non violenza, tutta la preparazione di questo disegno di legge? Mi riferisco al terrorismo ideologico che è stato scatenato dai radicalsocialisti, « profeti » dell'aborto libero, libertà civile, che sono riusciti a far credere ai meno provveduti sul piano culturale che opporsi a questa liberalizzazione sarebbe segno di arretratezza, e magari di fascismo.

Che cosa è ancora adesso se non violenza l'*iter* stesso di questo disegno di legge? Intendo riferirmi all'atteggiamento della maggioranza abortista, maggioranza non politica ma solo ideologica, pervicacemente chiusa ad ogni apporto, impermeabile a qualsiasi suggerimento; che ha scandito i tempi, da lei stessa prefissati, della discussione e dell'approvazione del disegno di legge; che, non potendo rigettare proposte ed istanze ancora qualche anno fa accettate da importanti settori culturali e politici anche non di nostra parte, non ha potuto fare altro che suggerirne lo stralcio (mi riferisco alla proposta di stralcio del disegno di legge popolare del Movimento per la vita). Intendo riferirmi, altresì, al terrorismo psicologico spiegato da chi pretende di controllare il voto dei parlamentari, dalle « giovinelle » — non so se più incoscienti o viziose — che alla Camera hanno preteso di « picchettare », indicandoli per nome, i parlamentari e diffidandoli; agli stessi Gruppi parlamentari che impongono una inammissibile disciplina nel voto. Intendo riferirmi, infine, anche al continuo richiamo all'incombere del *referendum*, che ritengo mistificatorio; richiamo con cui si cerca di giustificare il rifiuto di ogni modificazione al disegno di legge. L'anno passato non incombeva il *referendum*, eppure si rigettarono ugualmente le nostre proposte e si volle ugualmente e nello stesso testo la legge di aborto.

Con la regolamentazione dell'aborto si è puntato certo ad un risultato politico. I radicali si sono voluti fare propaganda — lasciatemelo dire — e gli altri Gruppi politici hanno colto l'occasione per dare una lezione alla Democrazia cristiana, per mortificare la sua insopportabile egemonia.

Molti si sono fatti condurre a malincuore, forse per il timore di non essere considerati all'altezza dei tempi, e anche nel dibattito di questi giorni ne abbiamo avuta un'eco. Tuttavia, mentre continuano a dirsi antiabortisti, fingono di credere che questa legge

serva a sanare la piaga dell'aborto clandestino. Questi colleghi si rifiutano di prendere atto dell'insuccesso al riguardo di tutte le legislazioni liberalizzatrici dell'aborto, e soprattutto del fatto che le procedure previste da questo disegno di legge sembrano fatte apposta per favorire l'aborto clandestino. Chissà perchè non hanno pensato, per esempio, all'ironia dell'articolo 19, secondo comma, che commina a chi fa l'aborto clandestino una multa fino a lire 100.000? Si sa che il minimo della multa è costituito da lire 2.000; quindi la pena per l'aborto clandestino è fissata da lire 2.000 a lire 100.000. Onorevoli colleghi, quelli di voi che guidano l'automobile sanno che superare di soli 10 chilometri il limite di velocità importa una pena pecuniaria di lire 150.000, e la violazione dei limiti di velocità è un reato di mero pericolo, mentre l'aborto è un reato di effettivo danno.

Certo, bisogna riconoscere che gli abortisti, per conseguire tale risultato, hanno dato prova di compattezza, ma hanno altresì dimostrato la loro intransigenza, l'integralismo che è proprio del laicismo, non meno dannoso dell'integralismo confessionale; hanno dimostrato ostinazione bizzosa e incapace di dialogo propria di un anticlericalismo che ritenevamo scomparso. Non si può non darci atto che noi cattolici siamo riusciti a superare i nostri antichi vizi di intransigenza ed integralismo; ma voi laici, almeno in questa circostanza, vi siete dimostrati ancora più chiusi dei peggiori integralisti, per giunta su un tema, come quello della vita che, in tutti i tempi e presso tutte le società, è stato trattato solo per sottolinearne il valore primario e per assicurarne la maggiore protezione.

Non sorprende, perciò, che in questo ostinato perseguimento del fine politico, in questa logica della violenza consapevolmente praticata o inconsapevolmente subìta, avete finito per usare violenza agli stessi princìpi fondamentali dell'ordinamento. E, per evitare l'osservazione che non è agevole precisare i princìpi generali dell'ordinamento, dico assai più semplicemente che nel delineare questa legge di aborto avete posto le premesse della violazione di precise regole della Costituzione.

È stato ricordato da molti colleghi che la Costituzione tutela direttamente il nascituro innanzitutto in base all'articolo 31, comma secondo. Questo protegge la maternità non già in quanto condizione personale della donna, magari per assicurarle particolari agevolazioni, ma in quanto stato di formazione del nascituro: difatti, l'articolo 31 della Costituzione si riferisce alla formazione della famiglia e subito dopo la maternità protegge l'infanzia e la gioventù.

Che cos'è il nascituro se non un uomo in formazione? Deriva proprio da qui la pertinenza del richiamo che molti colleghi hanno fatto, e che alcuni hanno ritenuto di poter contestare, all'articolo 2 della Costituzione. La Costituzione tutela l'uomo e ne riconosce e garantisce i diritti inviolabili, primo fra tutti il diritto fondamentale della vita. L'articolo 2 considera l'uomo non come un essere statico, bensì come un individuo in continuo sviluppo, fino alla sua completa maturazione. Esso — dicono i giuristi — è una norma a struttura aperta, che potenzialmente include e recepisce tutti i valori dell'uomo: il diritto alla conservazione della vita, il diritto alla maturazione fetale, il diritto alla nascita sono tutti diritti fuori discussione.

L'inviolabilità di questi diritti così come degli altri che la Costituzione qualifica inviolabili (la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di segretezza delle comunicazioni) costituisce un elemento determinante, caratterizzante della Costituzione, tanto che neppure una eventuale revisione costituzionale sarebbe ammissibile in proposito senza travolgere tutta intera la Costituzione. La loro essenzialità consiste nel fatto che caratterizzano la Costituzione: o la Costituzione rimane con questi diritti inviolabili, o cade tutta. Sicchè, se lo stesso legislatore costituzionale non può violarli, meno ancora potrebbe violarli il legislatore ordinario, che anzi è tenuto ad adeguare ad essi le sue leggi.

Voglio ricordare che questo disegno di legge — tornerò sull'articolo 2 perchè costituirà la parte fondamentale del mio intervento — urta anche contro altre disposizioni costituzionali: quella, ad esempio, che riconosce i

diritti e doveri dei genitori nei riguardi dei figli e ne fissa la parità. L'articolo 30, primo comma, dice che è dovere e diritto dei genitori mantenere i figli. E diritti e doveri, o doveri e diritti, sono tanto quelli della madre quanto quelli del padre, perchè l'articolo 29, secondo comma, sancisce l'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi.

Altro che diritto di autodeterminazione della donna! Il padre non può essere legittimamente estraniato dalle decisioni che riguardano la vita stessa del figlio, perchè è investito a pari grado della madre del potere-dovere di rappresentare e curare, insieme alla madre stessa, gli interessi del figlio, e sin dal momento del concepimento. La esclusione del padre dalla decisione di sopprimere il concepito, cioè da una decisione di importanza fondamentale per il figlio e per la stessa famiglia, significa stabilire una vera e propria disparità di trattamento dei coniugi.

Ricordo così, *en passant*, che i giuristi ritengono che l'aborto eseguito contro la volontà del marito costituisce causa di separazione se il comportamento della donna sia gravemente lesivo dell'intesa morale tra i due e quindi tale da rendere intollerabile la convivenza. E assai più grave sarebbe, anche sotto il profilo strettamente civilistico, un aborto che non fosse preceduto neppure dalla consultazione del padre. Peraltro, proprio le motivazioni di natura economica, sociale o familiare, che giustificherebbero in certi casi l'aborto, impongono la partecipazione e la corresponsabilizzazione del padre insieme alla madre. E qui non ho bisogno di richiamare la legge ancora fresca del nuovo diritto di famiglia.

Si potrebbe aggiungere che questa legge sull'aborto finisce per violare anche lo spirito dell'articolo 27, ultimo comma, della Costituzione, quello che vieta la pena di morte, compiendo perciò una chiara scelta in favore della vita. Se neppure il colpevole può essere punito con la morte, a maggior ragione mi pare che non possa essere ucciso l'innocente incolpevole.

Onorevoli colleghi, non è seriamente contestabile il fondamento costituzionale della tutela del concepito e quindi del diritto del nascituro ad esistere e a venire alla luce. Tuttavia, in questo dibattito, o questi diritti sono stati del tutto ignorati, o addirittura sono stati contestati.

È stato affermato anche in questa sede, per esempio nella Commissione affari costituzionali, che l'articolo 2 non riguarderebbe il nascituro, ma soltanto l'uomo già nato. Questo perchè l'articolo 1 del codice civile attribuisce la capacità giuridica solo al momento della nascita e perciò subordina la titolarità di diritti all'evento della nascita.

Dunque il nascituro non potrebbe essere titolare di diritti, e quindi non sarebbe persona, come ha affermato peraltro addirittura la Corte costituzionale nella famosa sentenza del 1975. In effetti questa sentenza della Corte costituzionale — come è noto — consente l'aborto e non soltanto quando si versi in stato di necessità ma anche in altri speciali casi. La sentenza, appunto per superare il presupposto dello stato di necessità su cui si fonda — come è noto — la discriminante dell'articolo 54 del codice penale (cioè l'equivalenza della vita della madre e la vita del nascituro), ha stranamente affermato che è più rilevante la vita o la salute della madre perchè questa è già persona, che non la salvaguardia del concepito, dell'embrione dice la sentenza, che persona deve ancora diventare.

Di qui l'affermazione che l'articolo che punisce l'aborto (546 del codice penale) è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di interrompere la gravidanza quando l'ulteriore gestazione implichi danno o pericolo grave, medicalmente accertato e non altrimenti evitabile, per la salute della madre. Sicchè, secondo la Corte costituzionale, la Costituzione attuerebbe una tutela subordinata della vita del nascituro rispetto alla tutela prioritaria non solo della vita ma anche della salute della madre, perchè questa è già persona mentre l'altro deve ancora diventarlo.

È la motivazione, onorevoli colleghi, che si legge anche nella sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti d'America, a cui fa riferimento la sentenza della Corte costituzionale.

Tutela subordinata: ma allora il concepito ha dei diritti, sia pure subordinati! Questo basterebbe già a dimostrare come erronea sia la tesi di coloro che con riferimento all'articolo 1 del codice civile negano qualsiasi diritto al concepito.

Comunque ritengo che non sia fondata la tesi della Corte costituzionale, e meno ancora quella che nega diritti al non nato.

Per ciò che riguarda questa ultima interpretazione, credo che sia necessario rilevare innanzitutto che, sotto il profilo metodologico, è errata l'interpretazione della norma costituzionale sulla base di una disposizione di una norma ordinaria, sia pure di una norma del codice civile. È vero, invece, esattamente il contrario, e cioè che la Corte costituzionale interpreta le norme ordinarie sulla base dei princìpi costituzionali: questa è appunto la funzione della Corte costituzionale.

È vero che anche i princìpi delle leggi ordinarie, quando sono universalmente accettati e non contrastano con la Costituzione, i cosiddetti princìpi dell'ordinamento, possono essere strumento di interpretazione delle norme costituzionali; ma un principio non si rileva da una sola disposizione, specialmente quando altre disposizioni dicono diversamente, e meno ancora il principio interpretativo si ricava da teorie niente affatto specifiche.

In effetti questa pretesa limitazione dell'articolo 2 della Costituzione all'uomo già nato è una interpretazione meramente civilistica, magari romanistica, che è fondata, così come la pretesa limitata tutela costituzionale del nascituro, su una concezione strettamene normativistica della persona, anch'essa di origine civilistica, e tutt'altro che pacifica.

Secondo questa concezione normativistica, la persona non costituisce una realtà naturale e sociale del soggetto, ma è invece una qualificazione giuridica, data cioè dalla norma, che vale perciò nei limiti in cui è prevista dalla norma e per i soli fini indicati dalla stessa. Perciò, secondo tale concezione, l'ordinamento può fissare discrezionalmente il momento dell'attribuzione della personalità e quindi dell'inizio dei diritti. In base a questa teoria i diritti esistono solo in quanto l'ordinamento li attribuisca: e difatti i manuali insegnano che il diritto soggettivo è il potere concesso all'individuo dall'ordinamento di realizzare un suo interesse, così come previsto dall'ordinamento stesso; e la persona in quanto soggetto di diritti esiste solo da quando l'ordinamento lo stabilisce, cioè dal momento della nascita.

L'erroneità di questa tesi, onorevoli colleghi, sta in ciò: che non tiene affatto conto che i diritti costituzionali sono a monte di tutti i diritti soggettivi in senso tecnico; molti addirittura preesistono alla Costituzione, tant'è vero che la Costituzione si limita a riconoscerli: e sono tali tutti i diritti dell'uomo di cui all'articolo 2; e sono i diritti di libertà, tutti quei diritti che la Carta costituzionale qualifica inviolabili, ed altri ancora.

I diritti riconosciuti e sanciti dalla Costituzione non possono essere intesi come poteri concessi dall'ordinamento, se non altro perchè l'ordinamento si limita a riconoscerli.

Essi sono poteri naturali, cioè originari, che intanto si esplicano di fatto: la mia libertà, per esempio, si esplica facendo ciò che più mi aggrada, disponendo autonomamente di me e dei miei atti, sia pure nell'ambito consentito dall'ordinamento che ha il compito di regolare l'uguale esercizio della libertà degli altri.

I diritti sanciti dalla Costituzione costituiscono una base, un punto di partenza per la disciplina che l'ordinamento dovrà farne. Non sono diritti in senso tecnico: sono piuttosto il diritto naturale, originario, costituzionalmente sancito, a che lo Stato non possa coartarne il rispettivo contenuto. Libero perciò l'ordinamento di attribuire la capacità giuridica al momento della nascita, come stabilisce l'articolo 1 del codice civile, per i fini di esso ordinamento; ma l'ordinamento non può negare i diritti preesistenti a se stesso, riconosciuti dalla Costituzione e che rimangono base inderogabile delle sue regolamentazioni successive.

Orbene, onorevoli colleghi, l'articolo 2 della Costituzione garantisce appunto il diritto alla vita, il diritto all'esistenza, il diritto allo sviluppo fetale in questo senso. Soggetto di tale diritto è proprio il concepito, cioè un

essere che può vivere, che può esistere, che può acquistare ulteriori diritti, un essere in formazione, naturalmente destinato alla nascita. Questo principio di uomo, che ha caratteristiche biologiche proprie, che contiene in sè il programma genetico che lo fa diventare uomo e che scandisce tutti i fatti fisiologici della sua vita; che ha una sua identità; è tale uomo, non un animale o una cosa, che ha una sua individualità che lo fa diverso da ogni altro.

Il collegamento della persona all'evento della nascita e il riconoscimento della capacità giuridica solo da questo momento sono una regola strettamente civilistica. Peraltro non è neppure una regola assoluta e coerente. L'articolo 462 del codice civile, cioè di quello stesso codice che stabilisce all'articolo 1 l'inizio della capacità giuridica con la nascita, riconosce esplicitamente al concepito la capacità di succedere per causa di morte. Il genitore accetta l'eredità e amministra il patrimonio in nome e per conto del nascituro, cioè rappresentando il nascituro e perciò imputando direttamente a lui gli atti di esercizio dei diritti successori, sia pure subordinatamente all'evento risolutivo della mancata nascita. E il carattere risolutivo dell'evento significa appunto che nel frattempo sono validi gli atti di esercizio dei diritti successori, e sono a lui direttamente imputabili.

Le stesse leggi civili riconoscono la risarcibilità del danno sofferto dal concepito per lesioni personali: nel famoso caso del talidomide, questa pretesa risarcitoria può essere sperimentata, ovviamente, al momento della nascita, anche perchè occorrerà constatare i danni subiti; l'illecito si è certamente compiuto prima, cioè durante la gestazione: il che importa che il concepito è considerato dalla legge civile già portatore di un interesse alla salute, meritevole di tutela giuridica.

E, ancora, l'articolo 454 del codice civile consente di riconoscere il figlio naturale fin dal momento del concepimento, e di conseguenza rende possibile l'azione di dichiarazione giudiziale della paternità. Le conseguenze giuridiche di questo riconoscimento sono enormi, dal diritto al cognome al diritto all'assistenza, al mantenimento sin dal momento della nascita, alla successione e così via.

Come si può dire, dunque, che è esclusiva, fino al punto da determinare l'interpretazione dell'articolo 2 della Costituzione, la regola dell'articolo 1 del codice civile?

Se quanto sostengo è vero, onorevoli colleghi, ne deriva l'erroneità di condizionare al concetto privatistico di capacità giuridica tutta la problematica riguardante il concepito, il quale non avrà la capacità giuridica generale, ma è senza discussione già un soggetto giuridico in relazione a tutte quelle posizioni che gli competono in vista di interessi meritevoli e attuali. Ogni volta che tali interessi vengono tutelati, non si può non riconoscere al nascituro la corrispondente posizione giuridica di titolare di diritti, cioè la qualità di soggetto di diritti.

Quando si tratta questa materia, è indispensabile porsi nella prospettiva degli interessi da tutelare, liberandosi dal condizionamento della qualifica formale del concepito; cioè non è alla sua capacità giuridica che occorre riferirsi, bensì alla tutela che l'ordinamento fa dei suoi interessi meritevoli di considerazione, cioè degli interessi giuridicamente rilevanti. Come si può contestare, allora, il diritto del concepito a esistere quando la Costituzione ne protegge direttamente la condizione con esplicito riferimento allo stato di maternità; quando la legge civile ne tutela l'integrità, lo stato civile, i diritti successori e così via; quando soprattutto la coscienza sociale sente che il nascituro va salvaguardato e protetto e, anche se si tende ad una maggiore tolleranza dell'aborto, lo si continua sempre a giudicare come un male, che può essere eventualmente giustificato da grave necessità, ma che non può dipendere dall'esercizio di una qualsiasi libera facoltà?

Si è fatta, dunque, violenza anche alla Costituzione accogliendo chiaramente una concezione privatistica dei rapporti tra uomo e donna, tra genitore e figlio; estraniando la società da questo rapporto, e facendone un mero fatto privato. Diventa agevole giustificare in pratica la soppressione di una vita, colpevole soltanto di essere sgradita o inopportuna.

Anche la sentenza della Corte costituzionale del 1975 riecheggia scopertamente questa concezione privatistica. Essa si ispira chiaramente alla sentenza della Corte suprema americana, nella quale si parla appunto di *personal privacy*. Anche per questo la sentenza della Corte costituzionale — bisogna avere il coraggio di dirlo — contrasta con la Costituzione: paradossalmente si potrebbe dire che essa stessa è incostituzionale.

E tuttavia, onorevoli colleghi, questa sentenza esiste, ha valore costituzionale, ha avuto efficacia immediata. Non si può ignorarla, almeno fino a che non venga modificata.

Colleghi abortisti, avreste potuto contentarvi del risultato conseguito. E invece, sullo slancio del successo, avete preteso di più, tutto quanto era possibile. Viene da ciò questo disegno di legge, che è stato costruito con la violenza ideologica e psicologica, che fa violenza alla Costituzione ed ai princìpi dell'ordinamento, che fa violenza soprattutto alla coscienza morale e giuridica della nostra società.

Noi voteremo decisamente contro, non solo per le nostre convinzioni morali e religiose, che ci fanno schierare fermamente in difesa della vita, ma altresì perchè intendiamo respingere la violenza che si fa alla vita, alla Costituzione e all'ordinamento del paese. La legge — non ce lo scordiamo — ha una funzione educativa, e non soltanto perchè talvolta contiene affermazioni di principio, ma anche e soprattutto perchè le regole del comportamento che impone finiscono per indicare sempre i valori che il legislatore considera rilevanti e a cui devono attenersi tutti i cittadini. Questa legge indica una strada di violenza, propone valori, cioè disvalori, di violenza e di morte. La violenza genera violenza. Proprio ieri Jemolo ricordava in una intervista che la violenza alla fine distrugge la società.

Voi, colleghi che vi ispirate al marxismo, credete che la violenza sia indispensabile per la trasformazione della società. Un vostro profeta ha detto che la violenza è la « levatrice della storia ». Anche questa « levatrice » però fa talvolta gli aborti. I fatti di questi giorni hanno dimostrato anche a voi come la violenza possa sfuggire al controllo di chi l'ha promossa e rivoltarsi perfino contro di lui.

Voi finite per assumervi la responsabilità di una legge di violenza e quindi del diffondersi della violenza nella società, contro cui non basteranno semplici esorcismi.

Noi, per parte nostra, non intendiamo renderci complici, e proclamiamo anche con la opposizione a questa legge il nostro fervido impegno contro la violenza e in favore della vita. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

Annunzio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2130. — « Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori » (1192).

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

M A F A I D E P A S Q U A L E S I M O N A , *segretario*:

LOMBARDI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno ed al Ministro della sanità*. — Per sapere:

a) se siano a conoscenza che i lavori di costruzione dell'Ospedale generale provinciale di Isernia, iniziati da molti anni ed il cui completamento è stato finanziato dalla Cassa per il Mezzogiorno il 28 luglio 1976, sono fermi per le non sempre comprensibili traversìe subite dalle procedure di appalto degli impianti termici e di quelli elettrici da affidarsi a ditte diverse da quella alla quale, a trattativa privata, era stato aggiudicato il completamento delle opere murarie;

b) se siano a conoscenza del fatto che le deliberazioni dell'ente ospedaliero con cui, prima dell'intervento straordinario, ma con la promessa del medesimo, erano stati affidati a imprese nazionali ed internazionali di notoria serietà i lavori relativi agli impianti termici ed a quelli elettrici sono state revocate a richiesta della Cassa che ne ha contestato la validità sotto il profilo della mancanza, all'epoca delle trattative, della copertura finanziaria che, invece, sussisteva sia nel momento in cui la Cassa muoveva la sua contestazione, sia nel momento in cui l'ente revocava le deliberazioni;

c) se siano a conoscenza del fatto che le procedure di appalto-concorso espletate a seguito dei suddetti provvedimenti hanno dato luogo, quella per gli impianti termici ad un processo penale dinanzi alla Procura della Repubblica di Isernia e per cui la Cassa nè approva nè annulla la gara, e quella per gli impianti elettrici ad un primo annullamento per difformità tra le offerte ed il capitolato dovuta a « equivocità » di quest'ultimo; quindi ad un nuovo bando per essere aggiudicata, in sostituzione dell'ente concessionario, dalla Cassa direttamente, su parere di una propria commissione istruttoria;

d) se ritengano legittimo e corretto che la Cassa, dopo avere dato causa, con l'equivocità del capitolato da essa stessa predisposto, all'annullamento della precedente procedura, sottragga all'ente concessionario e al suo organo di amministrazione ogni competenza a deliberare circa l'appalto-concorso e se sia ammissibile, per ovviare alla singolarità del procedimento, l'inserimento del presidente dell'ente nella commissione istruttoria;

e) se risulti che con detto anomalo modo di procedere sia stato meglio tutelato l'interesse pubblico e se sia vero che, nella gara degli impianti elettrici, uno solo dei concorrenti abbia formulato una offerta conforme al capitolato, sì da impedire la formulazione del giudizio di comparazione che è essenziale nell'appalto-concorso;

f) se non ritengano necessario, al fine di eliminare ogni dubbio circa la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, di disporre un'approfondita indagine e, all'esito, emettere provvedimenti che consentano la rapida ripresa ed ultimazione dei lavori dell'Ospedale generale provinciale di Isernia

(3 - 00962)

SGHERRI, FEDERICI, CARRI, MINGOZZI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere:

se rispondano a verità le notizie apparse sulla stampa relative al rifornimento agli aerei di linea di cibi che non presenterebbero tutti i requisiti igienici e sanitari;

quali misure siano state prese per accertare la veridicità o meno delle notizie e si intendano prendere nel caso che ciò risponda al vero.

(3 - 00963)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

D'AMICO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Premesso:

che l'interrogante, a conoscenza del ripetuto appassionato appello rivolto dal sindaco del comune di Montebello sul Sangro in Abruzzo perchè, con la revoca del decreto n. 930 del 10 settembre 1977 del provveditore agli studi di Chieti, sia evitata la soppressione dell'unica scuola elementare rimasta in quel centro montano;

che si considera fondato e rilevante tale appello perchè — pur non discutendosi della coerenza del citato decreto con le norme che regolano, in positivo ed in negativo, l'adeguamento del servizio scolastico alle reali necessità degli ambienti — per il suo derivare dalla situazione di depressione in cui è ridotta quella comunità, l'evento determinato dal provvedimento è tale da non potersi accettare a cuor leggero,

si chiede di conoscere se il Ministro non ritiene che si debba prendere nella dovuta considerazione l'appello di cui sopra, rifuggendo da una pedissequa applicazione delle norme vigenti in materia, non apparendo fuor di luogo che lo Stato si faccia carico di tenere comunque in vita un minimo di servizio scolastico di base anche in paesi che, un tempo non privi di vitalità quali ne fossero le dimensioni, si sono andati progressivamente riducendo di consistenza per

politiche che possono non essere state quelle più appropriate, atteso anche che, nel caso di specie, mentre vengono chiaramente rappresentate le difficoltà che esistono per assicurare altrimenti la scuola ai bambini rimasti, si preannunciano sintomi, sia pure lievi, di ripresa di interesse verso la terra di origine da parte degli emigrati, i quali attendono di essere incoraggiati e non dissuasi nella loro non facile scelta.

(4 - 01862)

PINNA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Premesso che ormai da diverso tempo va dilagando in Sardegna e segnatamente nella provincia di Cagliari, sia pure in una zona circoscritta, la peste suina africana che rischia la distruzione dell'intero patrimonio suino;

rilevato che l'abbattimento dei suini si va estendendo a diversi comuni e pertanto si rendono indispensabili provvedimenti di emergenza, sia per quanto riguarda l'abbattimento dei suini sospetti e sia per quanto attiene alle macellazioni clandestine e all'eventuale commercio delle carni infette;

considerato che l'epidemia può essere efficacemente combattuta e controllata attraverso le misure di protezione poste in atto all'interno della cintura sanitaria del perimetro infetto ma anche, naturalmente, mediante adeguata informazione agli allevatori e alle popolazioni attraverso la RAI-TV e nelle scuole,

si chiede di conoscere:

1) quali urgenti misure siano state adottate o si abbia intenzione di adottare per disinfettare i luoghi ove si è verificata l'infezione epidemica;

2) quali disposizioni siano state impartite per impedire spostamenti di bestiame dalla zona infetta;

3) quali direttive siano state date per impedire la utilizzazione delle carni;

4) quali accertamenti saranno eseguiti in relazione a carni già macellate e trasformate in salumi e prosciutti, atteso che il virus della peste suina africana pare resista in incubazione oltre sei mesi.

L'interrogante chiede, infine, di conoscere quali provvedimenti urgenti il Ministro intenda adottare, anche in correlazione con la Comunità economica europea, per sovvenire alle esigenze degli allevatori in relazione ai danni subiti e alla ricostituzione del capitale-bestiame.

(4 - 01863)

Ordine del giorno per le sedute di venerdì 5 maggio 1978

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi domani, venerdì 5 maggio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10,30 e la seconda alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10,30

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 1978, numero 54, concernente il rinvio delle elezioni dei Consigli provinciali e dei Consigli comunali della Valle d'Aosta e del Friuli-Venezia Giulia (1182) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Modifiche alla legge 5 agosto 1962, numero 1257, contenente norme per la elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta (1188) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

ALLE ORE 16

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati BALZAMO ed altri. — Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza (1164) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

INIZIATIVA POPOLARE. — Accoglienza della vita umana e tutela sociale della maternità (1116).

La seduta è tolta (*ore 20,05*).

Dott. PAOLO NALDINI
Consigliere vicario del Servizio dei resoconti parlamentari